

Michele Greco

CN = Greco Michele
O = non presente
C = IT

m. ante DVA REGISTRO UFFICIALE.I.0001840-30-01-2017
STUDIO LEGALE
GRECO

MAGISTRATURE SUPERIORI

Orbetello, 28 gennaio 2017

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DG Salvaguardia Ambientale**

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma

PEC: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le

**SAT – Società Autostrada Tirrenica
n.p. del Direttore Generale
(n.q. responsabile del procedimento)**

Via A. Bergamini, 50
00159 – Roma

PEC: autostradatirrenica@pec.tirrenica.it

Spett.le

**Regione Toscana
in persona del Presidente p.t.**

Piazza Duomo 10
50123 – Firenze

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

e, p.c.

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
in persona del Ministro *p.t.***

Via Caraci 36
00157 – Roma
PEC: m_inf@pec.mit.gov.it

**Provincia di Grosseto
in persona del Presidente *p.t.***

Piazza Dante 35
58100 – Grosseto
PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it

**Comune di Orbetello
in persona del Sindaco *p.t.***

Piazza del Plebiscito, 1
58015 – Orbetello (GR)
PEC: protocollo@pec.comuneorbetello.it

OGGETTO: Autostrada A12 – procedimento di approvazione del progetto definitivo con valutazione di impatto ambientale, formazione dell'intesa Stato-Regione in merito alla localizzazione dell'opera e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 165-166 co. 2, 167 co. 5 e 183 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Osservazioni per Rosa Fiorucci, Fabrizio e Giorgio Nannini; Vivaio Piante Il Pitorsino S.S. Società Agricola di Nannini Giorgio e Fabrizio ex artt. 165, 166 co. 2, 167 comma 5, 183 comma 4 D. Lgs. n. 163/2006; art. 24 co. 4 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In relazione al procedimento di cui in oggetto, in nome e per conto di **Rosa Fiorucci**, nata a San Giustino il 18.4.1937 (C.F. FRCRSO37D58H935L); **Fabrizio Nannini**, nato a Orbetello il 3.2.1968 (C.F. NNNFRZ68B03G088Z); **Giorgio Nannini**, nato a Orbetello il 30.10.1963 (C.F. NNNGRG63R30G088H); **Vivaio Piante Il Pitorsino S.S. Società Agricola di Nannini Giorgio e Fabrizio** (C.F. 01149140533), con sede in Orbetello loc. Pitorsino,

S.S. Aurelia n. 12, in persona degli amministratori Giorgio e Fabrizio Nannini, i quali tutti sottoscrivono la nota di deposito cui il presente documento è allegato (Giorgio e Fabrizio sia in proprio che nell'illustrata qualità di amministratori di Vivaio Piante Il Pitorsino S.S. Società Agricola) facendolo proprio in ogni sua parte, sia sul progetto definitivo ai fini della localizzazione dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità (ex artt. 166 co. 2 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), che sullo studio di impatto ambientale (ai sensi dell'art. 183 co. 4 D. Lgs. 163/2006), *si osserva quanto segue.*

Con il presente atto gli esponenti intendono presentare osservazioni sotto un duplice profilo:

- a)* nella qualità di persone fisiche e società espropriandi (piano particellare nn. ordine 251, 252 e 257. Dei tre numeri d'ordine soltanto l'ultimo riguarda anche la società; i primi due interessano soltanto le persone fisiche), ex art. 166 co. 2 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., sul progetto definitivo depositato da SAT il 1 dicembre 2016 ai fini della localizzazione dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità. All'uopo le presenti sono indirizzate a SAT e, per l'opportuna conoscenza, alle amministrazioni in intestazione;
- b)* nella qualità di portatori di un interesse qualificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 co. 4 D. Lgs. 163/2006, sullo studio di impatto ambientale. Destinatario delle presenti il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché,

per l'opportuna conoscenza, le altre amministrazioni in intestazione.

SUB a): OSSERVAZIONI AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA E DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

La consistenza dei beni interessati dal progetto e dagli espropri

Rosa Fiorucci, Giorgio e Fabrizio Nannini sono proprietari di immobili abitativi e terreni in Orbetello, loc. Pitorsino (per una ricostruzione dettagliata delle quote proprietarie di ognuno degli esponenti e del censimento catastale degli immobili si rinvia alla relazione allegata a firma del Geom. Andrea Tellini, da ritenersi parte integrante delle presenti osservazioni; **all. 1**).

I terreni sono stati concessi in affitto nel 2008 alla società Vivaio Piante Il Pitorsino S.S. Società Agricola di Nannini Giorgio e Fabrizio (d'ora in avanti più semplicemente Vivaio Piante Il Pitorsino), la quale ha rilevato l'attività di vivaio ivi presente ampliandola e sviluppandola significativamente, anche prendendo in affitto ulteriori terreni da terzi.

Vivaio Piante Il Pitorsino è una delle più note aziende florovivaistiche della Maremma, attiva fin dal 1957 nella coltivazione e vendita, anche fuori dai confini regionali, di piante mediterranee di varie specie.

In via preliminare

Profili di illegittimità del piano particellare d'esproprio: carenza di istruttoria – travisamento dello stato dei luoghi

In via preliminare, occorre rilevare un macroscopico errore nel rilevamento effettuato dai tecnici di SAT riguardo alle aree che saranno oggetto di esproprio.

In particolare, come dimostrato nella relazione tecnica del Geom. Tellini allegata alle presenti osservazioni (di cui è parte integrante), *“negli elaborati di cui all'allegato 2 risultano assenti previsioni di opere di regimazione acque meteoriche ma dalla lettura congiunta della tav.ESC 019 e IDR 107 si ravvisa l'introduzione di alcune opere di regimazione delle acque meteoriche che interesseranno le proprietà. Codeste opere non vengono inserite neanche all'interno della tav.STD 411-2 e neanche nelle sezioni stradali da 1175 a 1184”* (cfr. all. 1).

Il predetto errore nell'individuazione delle aree in esproprio determinerà un sensibile aggravio del danno subito dagli esponenti, considerato che inevitabilmente occorreranno superfici in esproprio maggiori, rispetto a quelle oggi censite nel piano particellare, per collocare i canali di raccolta delle acque meteoriche superficiali (cfr. all. 1).

Sotto altro profilo, rileva il fatto che l'area aziendale che sarà oggetto di esproprio (per lasciare spazio alla complanare di ricucitura a doppio senso di marcia) è stata classificata come mero terreno agricolo, quanto in realtà sulla stessa sono presenti impianti e colture vivaistiche (come dimostrato dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del Geom. Tellini; cfr. all. 1); la destinazione è pertanto a tutti gli effetti produttiva, in quanto strettamente funzionale all'attività dell'azienda (la quale, come detto, commercializza i prodotti da essa stessa coltivati).

L'avvio del procedimento è per ciò solo viziato.

L'elevato numero dei destinatari non esonera infatti l'amministrazione dall'utilizzare in concreto modalità idonee a garantire una effettiva ed utile partecipazione (siccome previsto dall'art. 11 D.P.R. 327/2001).

Come affermato dal Consiglio di Stato in una pronuncia resa in un caso identico a quello di specie, e di cui merita perciò riportare un ampio stralcio, una finalità di effettiva partecipazione dell'interessato può essere perseguita soltanto:

“ponendo lo stesso in condizioni di valutare l'oggetto del procedimento amministrativo e, quindi, come ed in che misura il provvedimento finale inciderà sulle sue situazioni giuridiche soggettive. E ciò può avvenire solo fornendo al destinatario della comunicazione gli elementi volti a renderlo (pur sommariamente) edotto della natura del procedimento amministrativo e della specie e misura del suo coinvolgimento nel medesimo... Con riferimento specifico al procedimento espropriativo, l'avviso di cui all'art. 11 DPR n. 327/2001 deve contenere gli elementi idonei a rendere edotto il destinatario del procedimento ablatorio del sacrificio che gli si intende imporre e dei beni oggetto di tale sacrificio... D'altra parte, lo stesso art. 11, nel prevedere che l'avviso di avvio del procedimento deve essere inviato "al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio", presuppone che l'amministrazione abbia identificato il proprietario, e ciò può avvenire solo per il tramite dei beni (e dei loro dati catastali) da assoggettare a procedimento ablatorio...Tale contenuto dell'avviso - che, come si è già detto, l'art. 11 non esclude né semplifica in caso di comunicazione non personale, ma per avviso pubblico - proprio per le finalità cui lo stesso è preordinato, deve essere a maggior ragione completo ed idoneo a rendere compiutamente edotto il proprietario espropriando, proprio con riferimento al caso di comunicazione non personale. Non è affatto ragionevole che lo stesso

proprietario, oltre che seguire quotidianamente gli avvisi pubblicati nelle forme previste dall'art. 11, debba per di più verificare presso l'amministrazione (una volta avuta contezza dell'avviso), se il procedimento possa (o meno) riguardare beni di sua proprietà. Se tale fosse l'interpretazione, l'art. 11 sarebbe irragionevole (ed in sospetto di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 24, 42 e 97 Cost.), in quanto esso imporrebbe ai privati sacrifici non ragionevoli e/o giustificabili in riferimento ad interessi pubblici. Alla luce di quanto esposto, questo Consiglio di Stato ritiene che l'avviso di cui all'art. 11 DPR n. 327/2001 debba contenere, per essere legittimo e coerente con il predetto articolo, oltre che con gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, gli elementi volti a determinare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo; e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (e, per le ragioni esposte, l'onere di completezza è richiesto a maggior ragione in quest'ultimo caso). Giova osservare che, anche la giurisprudenza che ammette equipollenti, ritiene tuttavia indispensabile una chiara individuazione dei soggetti e dei beni espropriandi” (Consiglio di Stato, 8 luglio 2011, n. 3500).

Ebbene, nel caso di specie l'avviso pubblicato e gli elaborati depositati da SAT non contengono l'esatta indicazione dei beni che saranno soggetti ad esproprio.

In accoglimento dell'insegnamento del Consiglio di Stato testé menzionato, il procedimento è pertanto da ritenersi illegittimamente avviato, ciò che si contesta fin d'ora.

Nel merito

Profili di lesività del progetto: grave danneggiamento delle proprietà e delle attività degli esponenti - illogicità e ingiustizia

manifesta della scelta progettuale - carenza di istruttoria; travisamento dei presupposti; illogicità; contraddittorietà; travisamento dello stato dei luoghi

Entrando nel merito dei profili di lesività del progetto, sono numerose le criticità che interessano sia gli immobili abitativi che i terreni e l'attività di vivaio svolta dalla società.

Incompatibilità dell'opera con l'assetto idrografico e conseguente aggravio del rischio idraulico

Come certificato dalla carta di pericolosità allegata al Piano di gestione del Rischio Alluvioni (allegato II – Elaborati del piano di gestione Rischio alluvioni – Distretto Settentrionale UOM Ombrone, Toscana Costa e Toscana Nord), approvato dalla Giunta Regione Toscana in data 16.11.2015, l'area di proprietà degli esponenti è caratterizzata da un'elevata vulnerabilità idraulica.

Del resto, come noto, l'evento alluvionale del novembre 2012 non ha colpito soltanto la zona Fonteblanda-Albinia, ma anche - e pesantemente - il tratto che va da Albinia ad Ansedonia (dove si sono registrate anche interruzioni della S.S. Aurelia e della Ferrovia).

In particolare, la zona in cui gli esponenti risiedono e svolgono la propria attività (località Pitorsino, nella parte terminale del lotto 5B), non solo è stata pesantemente alluvionata in occasione dell'alluvione del 2012, ma continua ad esserlo ogni qualvolta c'è un fenomeno meteorologico intenso (l'ultima interruzione della S.S. Aurelia, in quel tratto, si è avuta nello scorso autunno, come da articoli

comparsi sulla stampa locale allegati alla relazione del Geom. Tellini; *cfr.* all. 1).

A fronte di ciò, negli elaborati di analisi del rischio idraulico (IDR 107) e idrogeologico SAT richiama genericamente i corpi ricettori delle acque superficiali, *i.e.* le opere esistenti di attraversamento del rilevato ferroviario, limitandosi a rinviare all'esecutivo la verifica delle *“caratteristiche geometriche attraversamento esistente sotto ferrovia e relativa compatibilità idraulica del reticolo di valle”* (si rinvia alla relazione del Geom. Tellini, nella quale è contenuto lo stralcio dell'elaborato in questione; *cfr.* all. 1).

Come dato vedere, SAT si è preoccupata di prevedere una serie di opere di contenimento e raccolta delle acque limitatamente all'area del tracciato, senza curarsi minimamente di dove queste acque saranno recapitate, senza verificare se le opere di valle (attraversamento esistente sotto la ferrovia) siano in grado di recepire il soprappiù di acque provenienti dall'autostrada e dalle complanari e, più che altro, se il corpo recettore (in questo caso la laguna) è in grado di accogliere dette acque senza riceverne un impatto insostenibile (sia dal punto di vista fisico che ecologico).

Leggendo attentamente gli elaborati progettuali depositati, viene da pensare che - per la fascia che va da Orbetello ad Ansedonia - il problema di prevedere misure di messa in sicurezza non solo per il rilevato autostradale, ma anche per le zone a valle, SAT non se lo sia minimamente posto.

La proponente si è preoccupata infatti di prevedere misure di sicurezza sotto il profilo idraulico esclusivamente per l'area di

Campo Regio e del Guinzone (misure peraltro discutibili), ignorando tutto il resto del tracciato.

Adirittura, a pag. 60 della relazione generale di progetto (elaborato PCC-002-2), SAT individua 5 aree nelle quali sono previsti interventi di sistemazione idraulica (anche a valle dell'opera), omettendo completamente la fascia Orbetello-Pitorsino-Provincia-Ansedonia.

La delicatezza dell'area in questione dal punto di vista idraulico e l'assoluta inesistenza, nel progetto di SAT, di misure idonee ad adeguare i punti critici dell'area all'aumentato carico di acque provenienti dalle nuove opere è stata denunciata anche dal Comune di Orbetello nella relazione depositata in occasione della conferenza dei servizi del 23 gennaio 2017.

Il tema è stato affrontato anche dall'Ing. Andrea Sorbi (consulente tecnico del Tribunale Regionale per le acque di Firenze, con grande esperienza proprio nella progettazione di opere di contenimento idraulico, incaricato dall'Associazione Colli e Laguna al fine di accertare i profili di criticità del progetto dal punto di vista idraulico e idrogeologico), il quale ha concluso che la più grave mancanza progettuale, sotto questo profilo, sia proprio *“l'assenza di valutazione degli effetti di trasferimento e aggravio del rischio idraulico a valle del nuovo tracciato autostradale”* (si rinvia alla relazione dell'Ing. Sorbi, allegata alle osservazioni di Colli e Laguna depositate nel presente procedimento).

Con particolare riferimento al tombino ferroviario che raccoglie tutte le acque provenienti dalla loc. Pitorsino, l'Ing. Sorbi (in ciò giungendo a conclusioni perfettamente conformi a quelle del Geom.

Tellini) precisa quanto segue: “*alla Pk 20+500 le acque di piattaforma AU raccolte e convogliate mediante due nuovi manufatti da 6 e 4 m di larghezza per 2 m di altezza vengono scaricate verso un tombino ferroviario di dimensioni approssimative di 1x1.5 m, palesemente insufficiente, rimandando ad una fase successiva la sua verifica. Tale ultimo intervento si configura in sostanza come un trasferimento verso valle di note situazioni di criticità idraulica. Oggi infatti la S.S.1 Aurelia costituisce un ostacolo al libero deflusso da monte a valle delle acque di versante. L’adeguamento dei tombini sana questa situazione consentendo il corretto transito delle portate e mettendo in sicurezza la piattaforma AU di progetto; tuttavia trasferisce a valle la problematica idraulica senza preoccuparsi di effettuare verifiche e adeguamenti del reticolo ricettore. Nel caso del tombino ferroviario di Figura 14 si riporta addirittura nel progetto (TAV IDR015) “da verificare caratteristiche geometriche attraversamento esistente sotto ferrovia e relativa compatibilità idraulica del reticolo di valle” dichiarando palesemente l’assenza di valutazioni idrauliche tese a dimostrare che gli interventi proposti non determinino aumento delle pericolosità nelle aree contermini. Si profila pertanto una violazione della normativa idraulica nonché del c.c.. Tale comportamento è inoltre in contrasto con le dichiarazioni di pag. 3 elab IDR001 “Alla base degli interventi vi è l’obiettivo del miglioramento idraulico complessivo delle condizioni attuali del territorio circostante.” (ib.).*

Quanto al fatto che SAT rinvii al progetto esecutivo la descrizione di ogni eventuale intervento mirato a porre rimedio alle criticità idrauliche sopra menzionate (ad oggi neanche accennato), trattasi di chiara ed inaccettabile strategia per evitare di sottoporre le proprie iniziative progettuali alla previa valutazione di impatto ambientale,

con conseguente violazione dell'intero complesso normativo di settore.

Come avremo modo di precisare più diffusamente nel prosieguo, la V.I.A. si svolge sul definitivo proprio perché le scelte progettuali rilevanti, sotto il profilo delle misure adottate per ridurre, mitigare o annullare i potenziali impatti sulle matrici ambientali, in questa sede devono già essere state fatte dalla proponente; se fosse possibile rinviare ogni opzione potenzialmente impattante all'esecutivo (come SAT sembra voler fare nel caso di specie, in cui non si tratta di selezionare una o più opzioni aventi le medesime ricadute ambientali ma di progettare ex novo un vero e proprio sistema di messa in sicurezza idraulica che potrebbe essere portatore, da solo, di significativi impatti sull'ambiente circostante), la *ratio* stessa della procedura di VIA risulterebbe svuotata di ogni significato.

Interferenze opera-falda (profilo idrogeologico)

L'area che va da Albinia ad Ansedonia è stata completamente ignorata da SAT anche sotto il profilo idrogeologico, nonostante la stessa sia stata oggetto di numero studi idrogeologici (ARSIA, 2015; UNISI, 2009, Studio per la valutazione dell'ingressione del cuneo salino) che hanno evidenziato l'esistenza di un processo di salinizzazione della falda e la presenza di piezometrie prossime al piano di campagna.

In particolare, le modellazioni numeriche degli studi sono state condotte sulla base di numerosi campionamenti di acque di falda e relative misure piezometriche oltre che analisi chimiche ed

isotopiche, effettuate anche nei pressi della proprietà degli esponenti. Così le conclusioni dello studio ARSIA 2005: *“Le indagini geologiche, idrogeologiche e idrogeochimiche eseguite nell’area di studio indicano un’ampia e complessa circolazione idrica nei vari sistemi di aperture dell’acquifero contenuto nel Calcare Cavernoso, a carico del quale avvengono gli emungimenti, che consente il miscelamento in varie proporzioni di acque dolci e salate sia superficiali (recenti) che profonde (vecchie). Il rilevamento piezometrico individua zone a piezometria negativa che, a fine estate, si sviluppano in direzione NW-SE dalla Parrina ad Ansedonia, coincidenti con quelle di ubicazione dei pozzi maggiormente sfruttati (acquedotto, vivai, impianti di piscicoltura); a fine inverno, tali zone sono circoscritte al promontorio di Ansedonia. Il movimento generale del flusso idrico è dapprima da E ad W e poi da NE a SW, suggerendo la presenza di un contributo di circolazione regionale che si aggiunge all’infiltrazione diretta sull’affioramento carbonatico. Il regime di flusso nella fascia costiera è caratterizzato da una zona di miscelamento acqua dolce/acqua salata, in equilibrio dinamico imposto dalla differenza di carico tra il livello della falda e quello medio del mare; il flusso lungo l’interfaccia può provenire da profondità anche notevoli con la risalita di acque di diversa età, salinità e temperatura. Le indagini idrogeochimiche hanno consentito di riconoscere che il principale processo regolatore del chimismo delle locali acque sotterranee è il miscelamento tra la falda contenuta nel Calcare Cavernoso e l’acqua di mare; i dati analitici di elementi ed isotopi indicano che acque di diversa età a composizione solfato- calcica e clorurato-calcica dell’acquifero sono mescolate a vario grado con acqua di mare (intrusione salina), sia vecchia che attuale, dando vita a composizioni intermedie. Tale intrusione proviene essenzialmente dalla*

zona di Ansedonia ed interessa il settore centro-meridionale dell'acquifero, non solo sul lato prospiciente la laguna'.

Venendo alle possibili interferenze con la falda superficiale (di vitale importanza per l'attività del Vivaio Nannini, i cui pozzi pescano direttamente in essa) dell'opera di cui in progetto (la quale, giova ricordare, prevede nell'area immediatamente prospiciente la proprietà degli esponenti - e in parte anche all'interno, come si è visto - la realizzazione di un complesso trasportistico a 10 corsie, tra autostrada e complanari, in luogo delle 4 oggi esistenti), giunge ancora in aiuto la relazione dell'Ing. Sorbi allegata alle osservazioni dell'associazione Colli e Laguna, nella quale si afferma chiaramente che *“la realizzazione del rilevato autostradale che costiperà i terreni, potrà determinare una riduzione della trasmissività con l'innescò di un possibile “effetto barriera”, dal quale potrebbe derivare un innalzamento della piezometrica a monte dell'autostrada ed un abbassamento a valle della stessa”* (cfr. relazione Ing. Sorbi, allegata alle osservazioni dell'Associazione Colli e Laguna).

Per quanto qui interessa, rileva particolarmente il punto in cui l'Ing. Sorbi denuncia la mancanza di adeguati approfondimenti di indagine proprio *“nel tratto zona Pitorsino dove l'AU è realizzata in adeguamento all'attuale S.S.1 Aurelia senza significative modifiche di quota. Tuttavia i rilevati dell'esistente sede stradale sono importanti ed il loro necessario allargamento porta ad un incremento di peso sul piano di campagna esistente. In questa zona sono presenti attività florovivaistiche che dipendono dal prelievo idrico da pozzi oltre che pozzi idropotabili della rete acquedottistica del Fiora*

che potrebbero subire modifiche in diminuzione alla possibilità di prelievo a seguito del possibile avanzamento del cuneo salino” (ib.).

Come dato vedere, l’Ing. Sorbi cita proprio le attività florovivaistiche presenti in loc. Pitorsino come quelle più a rischio. Richiamo più puntuale non potrebbe esserci.

Sotto ulteriore profilo, vi è un fondato rischio che le acque provenienti dal nuovo tracciato (autostrada+complanari), inquinate dalle sostanze presenti nel piano stradale, non essendo adeguatamente regimentate a monte, possano in qualche modo finire in falda e, attraverso questa, nei pozzi (e da lì, per forza di cose, nelle colture aziendali).

A questo proposito, certamente non può essere ritenuto un adeguato sistema di tutela quello dei fossi filtro (FF), che hanno la base con argilla per evitare la percolazione nel terreno, individuato da SAT.

Inequivocabili le conclusioni dell’Ing. Sorbi, sul punto: *“l’uso del sistema proposto nel sito di elevata fragilità ambientale della Laguna di Orbetello non è condivisibile in quanto:*

- I FF tendono ad accumulare nel tempo sostanze inquinanti e metalli pesanti. Nonostante i presunti interventi di manutenzione annuale queste sostanze entrano senz’altro nella catena alimentare. Ricordiamo al proposito che la Laguna offre un ricco mercato di specie ittiche alimentari;*
- manca un sistema di chiusura dei FF automatico che possa essere attivato anche in remoto a seguito incidente con sversamento di sostanze inquinanti. In subordine, per il sistema manuale, manca una corretta segnalazione dei punti di intervento che tra l’altro sono sparsi nel territorio in maniera*

eccessiva. Ne consegue che in caso di emergenza l'attivazione del sistema di chiusura manuale possa essere lento nella migliore delle ipotesi o non venga affatto attuato in quanto di difficile reperibilità da parte di personale non istruito" (Ib.).

E' immediatamente evidente che, qualora si verificasse una qualsiasi forma di contaminazione per la falda, il danno per la società esponente - che, come sopra precisato, commercializza un prodotto le cui caratteristiche di eccellenza sono date proprio dallo straordinario contesto ambientale in cui è coltivato - sarebbe enorme.

A quelli sopra richiamati, riguardanti l'attività aziendale, si aggiungono tutti gli ulteriori profili di criticità per l'**abitazione** degli esponenti, collocata a meno di 1 metro dalla corsia nord della S.S. Aurelia (e quindi dalla complanare, che ad essa si andrà a sostituire), tutti indagati nella relazione del Geom. Tellini, alla quale si rinvia.

In primo luogo rileva la mancata previsione di alcuna opera che consenta l'ingresso e/o l'uscita in sicurezza nella proprietà degli esponenti (corsia di accelerazione/decelerazione), essendo lasciati in essere gli attuali ingressi a raso (*cf.* all. 1).

L'attuale condizione di estremo pericolo già oggi esistente pertanto non solo non è risolta, ma è aggravata dal fatto che i veicoli in entrata/uscita dalle proprietà degli esponenti si immetteranno (nella denegata ipotesi di realizzazione dell'opera di cui si tratta) alla cieca su una viabilità a doppio senso di circolazione ad alto scorrimento.

Sotto altro profilo, rileva il fatto che la carreggiata effettiva delle complanari in questione è larga appena 2,50/2,75 metri per ogni

corsia di marcia (l'intera sezione stradale è pari a 7 metri); se si considera che nella complanare dovranno transitare inevitabilmente anche veicoli pesanti e mezzi agricoli, la cui larghezza può arrivare a superare i 2,75 metri, si comprende chiaramente come la strada sia addirittura inidonea a consentire lo scorrimento del traffico in sicurezza tra le due corsie di marcia, rendendo ancora più pericoloso l'ingresso a raso nella proprietà degli esponenti.

E' evidente la violazione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui D.M. n. 6792 del 5.11.2001.

Sotto altro profilo, occorre contestare la mancata previsione, negli elaborati depositati da SAT, di un marciapiede o qualsiasi altra opera che consenta agli esponenti di transitare di fronte alla propria abitazione senza rischiare di essere travolti dal traffico che interesserà la complanare.

Date l'esiguo spazio esistente tra il muro perimetrale degli immobili e la S.S. Aurelia, anche soltanto l'esproprio di una piccola porzione di corte di proprietà degli esponenti determinerà inevitabilmente la definitiva soppressione di un qualsiasi franco di sicurezza in grado di consentire ai proprietari di transitare di fronte alla propria abitazione.

In altre parole, la complanare a doppio senso di circolazione entrerà di fatto dentro alla proprietà degli esponenti i quali rischieranno tutti i giorni la vita per entrare ed uscire dalle proprie abitazioni.

Rileva inoltre il fatto che SAT non abbia previsto alcuna opera di mitigazione ambientale per proteggere i fabbricati in oggetto, i quali

saranno investiti da una “*proliferazione*” di viabilità di straordinaria entità.

La conseguenza, per il tratto di viabilità immediatamente prospiciente gli immobili di proprietà degli esponenti, sarà un sensibile incremento del carico di traffico (anche pesante) rispetto alla situazione attuale, con conseguenti emissioni ed immissioni di ogni specie.

Come dato vedere, oltre al danno diretto proveniente dall'esproprio, il pregiudizio che l'opera *per se* è in grado di arrecare alla proprietà degli esponenti è, in altre parole, potenzialmente irreparabile.

L'illogicità e l'ingiustizia manifesta del progetto oggi osservato (unite a tutti i profili di illegittimità che si andranno *infra* ad esaminare) risultano ancor più inaccettabili, avuto in mente quello che il progetto preliminare prevedeva per le proprietà degli esponenti, *id est* – come accennato – la trasformazione dell'Aurelia in strada parco (con riduzione da 4 a 2 corsie), la definitiva riconversione cioè dell'area ad oasi recettiva di alta qualità con profili di unicità dal punto di vista ambientale-paesaggistico (considerata la presenza di aree protette nell'immediata vicinanza e di siti di interesse regionale e comunitario a poche centinaia di metri).

Non solo con il definitivo si sovverte la filosofia portante del progetto preliminare (ciò che di per sé vizia insanabilmente il progetto oggi osservato, come avremo modo di vedere in seguito) ma si violano tutti gli strumenti di pianificazione comunale (Piano strutturale; regolamento urbanistico) e provinciale (PTC) che avevano recepito al proprio interno gli interventi realizzati (e

realizzandi) nell'area, oggi sostanzialmente annullati per effetto dell'opera in progetto (sul punto v. più diffusamente *infra*).

Oltre ed indipendentemente dal pregiudizio patrimoniale causato dagli atti ablativi e dalla localizzazione delle opere in progetto *per se*, la maggiore voce di danno che sarà causata alle attività della società osservante è data dallo stravolgimento complessivo dell'assetto dell'area, sotto i profili sopra rappresentati.

Manifesta violazione e falsa applicazione della deliberazione G. R. Toscana 4.11.2016 n. 916 (e di tutte le deliberazioni presupposte, tra cui: D.G.R. 9.4.2013 n. 241; D.G.R. 21.6.2012 n. 546; D.G.R. n. 247 del 2.4.2012; D.G.R. n. 225 del 20.3.2012 e parere n. 80 del Nucleo VIA della Regione Toscana)

Con nota del 10 novembre 2011 SAT - preso evidentemente atto delle insostenibili criticità del progetto definitivo depositato nel giugno dello stesso anno - denunciate da numerose associazioni ambientaliste, oltre che dal Comune di Orbetello, dalla Provincia di Grosseto e dalla stessa Regione Toscana – ha volontariamente richiesto di stralciare dall'istruttoria i lotti 4 e 5B.

Per effetto del predetto stralcio il procedimento di approvazione del progetto definitivo sui lotti 5B e 4 si è interrotto nel 2011 per riprendere oggi, con la pubblicazione (avvenuta il 1 dicembre 2016) da parte di SAT dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del nuovo progetto definitivo in variante con valutazione di impatto ambientale, formazione dell'intesa Stato-

Regione in merito alla localizzazione dell'opera e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 165-166 co. 2, 167 co. 5 e 183 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Preso atto della richiesta di SAT di stralciare dall'istruttoria i lotti 4 e 5B, con le delibere di Giunta nn. 225 e 247/2012 la Regione Toscana ribadiva il proprio parere sfavorevole ad ogni ipotesi di adeguamento in sede dell'attuale S.S. Aurelia avuto riguardo al lotto 5B (*“in quanto non risponde a sufficienti condizioni di sicurezza, non garantisce la continuità della viabilità alternativa, è di rilevante impatto sul sistema insediativo”*) e richiedeva un approfondimento progettuale.

Con la delibera n. 546 del 21.6.2012 la Giunta Regionale Toscana rinnovava la volontà di perseguire l'unicità infrastrutturale dell'opera (evitare cioè che i lavori sui lotti 2 e 3 fossero realizzati prima dell'effettivo inizio dei lavori sui lotti 4 e 5B) e poneva una serie di prescrizioni in ordine al pedaggio.

Con la delibera n. 241 del 9 aprile 2013, preso atto delle varie ipotesi progettuali presentate da SAT (nella forma di mere ipotesi di lavoro), la Giunta manifestava quindi una “preferenza” per la soluzione che al tempo era definita *“in affiancamento alla ferrovia con varianti a protezione dei centri abitati”*; detta preferenza era sottoposta alla seguente condizione: *“purché sia tenuto conto, nelle successive fasi progettuali, delle condizioni e delle valutazioni fornite dai pareri sopra richiamati e che in particolare, per gli aspetti di tipo idraulico, siano effettuati specifici approfondimenti ed individuate idonee soluzioni progettuali anche tenendo conto degli eventi alluvionali del novembre 2012”*.

Nell'agosto del 2013 SAT trasmetteva alla Regione Toscana un aggiornamento della proposta di corridoio con gli approfondimenti conseguenti alla predetta delibera regionale (proposta di tracciato "ottimizzato", sulla base della quale è poi stato realizzato il progetto di cui oggi si tratta), studio che – su sollecitazione della Regione Toscana medesima – veniva successivamente inviato da SAT anche alla Provincia di Grosseto ed ai Comuni di Capalbio e Orbetello.

Con deliberazione n. 182 del 1 ottobre 2013 la Provincia di Grosseto esprimeva parere contrario alla *“soluzione sull’ottimizzazione del corridoio”*, ribadendo il parere contrario già espresso alla *“soluzione in affiancamento alla ferrovia con varianti a protezione dei centri abitati (tracciato blu) relativo alla proposta di corridoio del marzo 2013”* e ritenendo *“meritevole di attenzione e di approfondimento il tracciato di colore arancione “variante a monte del massiccio di Orbetello”*, in quanto rispondente *“ai principi del preliminare approvato nel 2008 e ai principi di tutela e salvaguardia del territorio”*.

Con deliberazione n. 291 del 4 ottobre 2013 il Comune di Orbetello ribadiva sostanzialmente tutto quanto affermato dalla Provincia di Grosseto nella delibera di cui al punto che precede, sollevando ulteriori elementi di contestazione sulla proposta di tracciato ottimizzato.

Si arrivava così alla delibera G.R. 4.11.2013 n. 916 (il cui ruolo per quanto qui interessa, come vedremo, è decisivo), con la quale la Regione Toscana, preso atto delle deliberazioni sfavorevoli del Comune di Orbetello e della Provincia di Grosseto oltre che di una serie di criticità segnalate dai propri uffici interni e da ARPAT,

precisato che l'ipotesi progettuale proposta da SAT “*rappresenta solo una sintesi qualitativa dei confronti per cui, per una adeguata valutazione ambientale dell'opera in oggetto, nello studio di impatto ambientale [...] dovranno essere evidenziati e ponderati gli impatti su tutti i recettori presenti nel corridoio individuato dal proponente*”, ai fini “*della progettazione definitiva e della documentazione per la VIA e localizzazione per l'espressione del CIPE*” richiedeva l'approfondimento di “*tutti gli elementi segnalati dagli enti locali e dall'istruttoria regionale con una particolare attenzione verso le seguenti considerazioni conclusive: [...] in coerenza con le segnalazioni degli enti locali e le indicazioni della stessa SAT, è necessario che in fase di definizione finale del tracciato siano approfonditi gli effetti sul sistema idrogeologico e sia garantito che gli scavi non determinino alcuna interferenza con la circolazione idrica sotterranea*”

Valeva la pena riportare integralmente le conclusioni della delibera G.R. Toscana n. 916/2013 rilevanti *in parte qua*, dal momento che in tutti gli elaborati dello studio di impatto ambientale oggi osservato SAT ripete ossessivamente che le proprie scelte progettuali sono state dettate dalla necessità di rispettare le predette conclusioni.

In realtà, com'è evidente dalla lettura della documentazione di progetto e come dimostrato dal gruppo di lavoro incaricato dagli esponenti (le cui conclusioni, come si è visto, hanno trovato conferma nei rilievi sollevati dal Comune di Orbetello e dai consulenti tecnici dell'Associazione Colli e Laguna), SAT non ha minimamente ottemperato a quanto richiesto dalla Regione Toscana nella delibera 916/2013 ed anzi ha adottato soluzioni progettuali

che contrastano insanabilmente con la prescrizione sopra richiamata.

D'altra parte, come avremo modo di vedere più diffusamente nel punto che segue, sono stati proprio il Comune di Orbetello e la Provincia di Grosseto a richiamare l'attenzione della Regione Toscana sul valore strategico dell'area di cui si tratta, nelle delibere dell'ottobre 2013 più volte richiamate.

Violazione e falsa applicazione delle delibere di Giunta della Provincia di Grosseto (n. 182 del 1 ottobre 2013) e del Comune di Orbetello (n. 291 del 4 ottobre 2013)

Nella parte in deliberato della D.G.R. Toscana 916/2013 si afferma chiaramente che SAT, nello sviluppo della progettazione definitiva e della documentazione per la VIA, avrebbe dovuto approfondire “tutti gli elementi segnalati dagli enti locali e dagli uffici regionali”.

Quanto agli elementi segnalati dalla Provincia di Grosseto avuto riguardo all'area di nostro interesse, questi sono contenuti nella delibera n. 291 del 4 ottobre 2013, e di seguito richiamati: “[...] la limitata fascia compresa tra la Laguna di Orbetello ed il Massiccio Calcareao tra il cavalcavia dell'attuale SS. N. 1 Aurelia, della ferrovia stessa (Km 13,5 circa) e lo svincolo di Ansedonia sud, determina un “imbuto” fortemente urbanizzato ed antropizzato per tutta la sua lunghezza”. La presenza di insediamenti produttivi e dell'insediamento residenziale e turistico-ricettivo La Provincia, “non consentono assolutamente il passaggio di una ulteriore ed importante infrastruttura quale un'Autostrada in un contesto ove presente l'asse ferroviario, l'attuale Aurelia SS n. 1 a quattro corsie ed un reticolo di ulteriori altre

viabilità. Tre infrastrutture di tali dimensioni (quindi tre barriere) genererebbero una congestione insostenibile per un'area fortemente conurbata, producendo gravi fenomeni di inquinamento (acustico, atmosferico, luminoso, etc.), oltre ad incidere negativamente sulle attività produttive, turistiche e sulla qualità della vita delle popolazioni residenti”.

E' curioso notare come **tutti** i punti testé richiamati – che sono peraltro presenti anche nella delibera del Comune di Orbetello. 291 del 4 ottobre 2013 – siano stati sistematicamente disattesi da SAT nel progetto depositato il 1 dicembre 2016.

In altre parole, SAT ha dimostrato di non aver tenuto minimamente conto di quanto richiesto dagli enti locali e dalla Regione Toscana, la quale - in sede di conferenza dei servizi - non potrà pertanto non denunciare tale insanabile omissione rifiutando l'intesa sulla localizzazione dell'opera.

Intanto il Comune di Orbetello, nelle proprie osservazioni del 10 gennaio 2017 (di cui alla delibera di G.C. n. 2 dello stesso giorno) inviate alla Regione Toscana e nella relazione tecnica-contributo istruttorio depositata alla prima seduta della conferenza dei servizi del 23 gennaio 2017 (allegato B alla deliberazione G.C. n. 9 del 20.1.2017), ha già anticipato una nutrita serie di contestazioni; coerentemente con la propria delibera del 2013 sopra richiamata, il Comune ha denunciato le insostenibili criticità che l'opera determinerà per l'area di interesse della società esponente.

Sub b): OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Quadro di riferimento programmatico (SUA 0100 e ss.)

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 27 dicembre 1988, art. 3, il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale “fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale...2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende: a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate; b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata: 1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni; 2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione; c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari. 3. Il quadro di riferimento descrive inoltre: a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione; b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori”.

Avuto riguardo alle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale relativi al lotto 5B, rilevano il PIT con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, il PTC della Provincia di Grosseto ed il Piano Strutturale/Regolamento urbanistico del Comune di Orbetello.

Senonché, tutti gli atti di pianificazione in questione sono stati costruiti per forza di cose intorno a (ovvero hanno recepito) l'ipotesi di tracciato autostradale di cui al progetto preliminare, con

conseguente trasformazione - tra le altre cose - dell'Aurelia in strada-parco; è pertanto inevitabile che il progetto definitivo oggi osservato – nonostante SAT nel quadro di riferimento programmatico affermi il contrario – si ponga in netto contrasto con quanto ivi disposto.

Quanto al PTC, sono molteplici i momenti di incongruenza tra il progetto definitivo ed il piano provinciale.

Il *casus belli* è rappresentato ancora una volta dall'attraversamento degli abitati di Albinia e Orbetello (sia con l'opera principale che con le complanari).

La scelta di convogliare il traffico all'interno dei centri abitati viola infatti sia la parte programmatica che la parte normativa del PTC.

Con riferimento alla prima, risultano disattesi gli assunti fondamentali delle Carte dei Principi, con particolare riferimento a:

“- il comma 1 dell'art.9 che prevede che la qualità dell'aria costituisce fattore primario di caratterizzazione dell'identità territoriale e deve essere difesa e migliorata con ogni mezzo disponibile. Dispone altresì che nel perseguire il principio dello sviluppo sostenibile e nell'interesse della tutela paesistico-ambientale e sanitaria deve essere garantito il contenimento anche delle emissioni gassose, acustiche, luminose. - il comma 2 dell'art.9 che, ai fini della qualità dell'aria, comprende tra i principali fattori di criticità nella Provincia di Grosseto il traffico urbano nei centri maggiori. - il comma 1 dell' art. 27 che, ai fini del governo del territorio provinciale, riconosce alla qualità dello sviluppo insediativo lo strumento primario per perseguire l'obiettivo generale di rafforzare l'identità dei caratteri distintivi del territorio provinciale. - il comma 2 dell' art. 27 che, più in generale, subordina lo sviluppo insediativo al requisito di incrementare i livelli di razionalità, funzionalità, economicità e sostenibilità degli assetti

territoriali alla scala provinciale’.

Avuto riguardo alla parte normativa, risulta violato il comma 6 dell’art. 27 (Norme) che, *“al fine di garantire più efficaci risultati in termini di qualità urbana, prevede di fare riferimento, per le valutazioni di sostenibilità, ai seguenti obiettivi generali: – riordinare il sistema della mobilità secondo una chiara gerarchia delle infrastrutture viarie, sia in termini di ruolo trasportistico che di caratterizzazione funzionale e formale; – incrementare varietà e vitalità dei tessuti urbani moltiplicando gli usi compatibili in rapporto al tempo e allo spazio; raccordare e integrare gli interventi in modo da esaltare il carattere dei luoghi e accrescerne il patrimonio identitario; – promuovere l’aumento di spazi pubblici funzionali alle relazioni sociali e alle attività culturali e ricreative; – sviluppare il trasporto collettivo, le piste ciclabili e le aree pedonali; – diffondere le tecnologie più avanzate in tema di infrastrutture e servizi, anche ai fini della sicurezza pubblica; – garantire la coerenza dei singoli interventi con i Piani del Commercio e del Traffico e con la programmazione delle Opere Pubbliche”.*

E’ per questo motivo che la Provincia di Grosseto, con la nota tecnica del 1 agosto 2011 (depositata alla prima seduta della conferenza dei servizi convocata sul progetto definitivo depositato da SAT nel giugno dello stesso anno, progetto dal quale nel successivo novembre SAT avrebbe poi stralciato i lotti 4 e 5B), si opponeva con forza ad ogni ipotesi progettuale che prevedesse l’attraversamento dei centri urbani: *“è necessario prevedere le varianti autostradali al tracciato per le frazioni ed i sistemi insediativi di Fonteblanda, Osa, Albinia, Orbetello Scalo e Ansedonia, così come occorre trasformare la viabilità complementare in categoria C1 di almeno ml. 10,50 (nuova SR1) senza attraversamento dei centri urbani. Occorre inoltre un adeguato ed efficiente*

collegamento con i porti commerciali, militari e turistici di Talamone, Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Cala Galera, Isole del Giglio e Giannutri (art. 33 delle Norme e Scheda 12 A –Infrastrutture viarie del P.T.C.). Inoltre occorre risolvere le questioni connesse alla attività produttive presenti, commerciali, artigianali, turistico-ricettive e agricole, comprese le attività di acquacoltura nonché, alla previsione produttiva del Grande Ambito Strategico di Albina. Inoltre occorre disimpegnare il traffico non autostradale e non pedaggiato dai centri urbani di Fonteblanda, Albina, Case Brancazzzi, l'area produttiva Le Topaie, Le Quattro Strade, l'area produttiva di Campolungo ed Orbetello Scalo, progettando una effettiva viabilità complementare alla A12, svincolando tali frazioni e sistemi insediativi dal traffico non autostradale, così come occorre risolvere in maniera più adeguata gli svincoli di tutti i sistemi insediativi esistenti. Infine occorre adeguatamente svincolare gli ambiti a forte valenza turistica, caratterizzati dalla presenza di località insediative di pregio quali Talamone, Le Terme dell'Osa, la Laguna di Orbetello, Il Promontorio dell'Argentario, nonché le coste e i litorali di notevole attrazione turistica come i Tomboli Osa-Albegna e Giannella-Feniglia.

In definitiva, la Provincia affermava la totale incompatibilità con il PTC di ogni ipotesi progettuale finalizzata ad attraversare le aree richiamate nella nota e l'inammissibilità di una viabilità complanare con dimensioni inferiori a metri 10,50.

Riproponendo, il tracciato oggi osservato, le medesime criticità con riferimento all'attraversamento dei centri abitati ed alla viabilità complanare presentate dal progetto del 2011, SAT è pertanto nuovamente incorsa nell'insanabile violazione del PTC.

Per quanto riguarda il Piano strutturale del Comune di Orbetello (approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 19 marzo 2007), all'art. 11 della "Disciplina", intitolato "*Sistemi e sottosistemi funzionali*", al punto 1 ("*Il sistema della città e dei servizi (SF- CS) Sottosistemi: La rete dei servizi e della mobilità (SSF-CS- SM)*") si afferma espressamente la necessità della "*tutela della Via Aurelia fino al mantenimento della sua prestazione quale sede del traffico nazionale, e il suo adeguamento in "strada parco" nell'eventuale realizzazione del tratto del corridoio tirrenico finalizzato a tale uso*".

Come è dato vedere, nel piano strutturale non è neanche ipotizzata la sovrapposizione del tracciato autostradale sull'Aurelia ma è anzi valorizzata la sua destinazione a strada parco (come previsto nel progetto preliminare del 2008).

Quanto al regolamento urbanistico del Comune di Orbetello, adottato con Del. C.C. n° 26 del 12/04/2010 e approvato con Del. C.C. n. 8 del 7 marzo 2011, trattandosi di strumento di attuazione delle previsioni del Piano strutturale, questo non fa altro che confermare – riportandole concretamente e puntisticamente sul territorio – quanto ivi disposto.

Sul completamento del corridoio tirrenico, nella *Relazione* allegata al Regolamento si afferma: "*In data 31.03.2006 la Commissione VIA ha espresso parere di compatibilità ambientale positivo sul progetto di tracciato costiero. Fino alla realizzazione di tale tratto, la Via Aurelia deve garantire le prestazioni di asse di grande traffico...In caso di realizzazione del corridoio tirrenico, la Via Aurelia potrà assumere le caratteristiche di "strada parco"*.

E' sulla base di tale previsione (Aurelia come strada parco) che il regolamento urbanistico articola sul territorio le previsioni generali del piano strutturale: è evidente pertanto che ogni modifica del tracciato nei termini previsti dal progetto oggi osservato comporterebbe lo stravolgimento delle previsioni del regolamento medesimo, con ogni conseguenza ipotizzabile.

La contrarietà del progetto depositato da SAT con il Piano strutturale e con il R.U. è specificata in ogni singolo dettaglio nelle osservazioni del Comune di Orbetello datate 10 gennaio 2017, alle quali si rinvia.

Avuto riguardo al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT), nelle osservazioni depositate nel presente procedimento l'Associazione Colli e Laguna di Orbetello - al fine di valutare la congruenza dell'opera con le previsioni di piano - ha dato incarico al **Prof. Paolo Baldeschi** (già ordinario di Urbanistica presso la facoltà di Architettura dell'Università di Firenze; membro del comitato scientifico del ciclo post-laurea in Urbanistica della Facoltà di Architettura dell'Università di Ginevra; membro del collegio dei docenti del Dottorato in Progettazione urbanistica, territoriale, ambientale, dell'Università di Firenze), uno dei "padri" del PIT stesso (in quanto Responsabile scientifico dell'intero progetto del PIT per conto del Centro interuniversitario di Scienze del territorio, nonché co-responsabile scientifico dell'invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali).

Il Prof. Baldeschi ha svolto uno studio di straordinario valore dal punto di vista scientifico, passando al setaccio tutti gli elaborati depositati da SAT aventi rilevanza, dal punto di vista paesaggistico; gli stessi sono stati inoltre messi a confronto con la realtà territoriale, a seguito di sopralluoghi effettuati lungo il tracciato del lotto 5B (cfr. relazione Prof. Baldeschi allegata alle osservazioni di Colli e Laguna). Il tutto, al fine di rispondere alla domanda “*se e in che misura il Progetto sottoposto a Via abbia tenuto conto delle indicazioni e delle prescrizioni sovraordinate del Piano paesaggistico contenute nella “Disciplina del piano”, nella Scheda d’ambito “Bassa maremma e ripiani tufacei” e nella “disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico”, anch’essa parte integrante del Piano paesaggistico (ib.).*”

Le conclusioni cui è giunto il Prof. Baldeschi non lasciano dubbi: il progetto depositato da SAT il 1 dicembre 2016 non ha tenuto minimamente conto delle prescrizioni del Piano paesaggistico sopra indicate.

Con riferimento al quadro di riferimento programmatico, il Prof. Baldeschi denuncia in particolare la totale “*assenza una ricognizione sistematica ed esplicita dell’insieme dei contenuti del Piano paesaggistico si riflette nei contenuti carenti o palesemente errati di numerosi altri elaborati del Progetto:*”

- *la “Carta dei caratteri del paesaggio”, ad esempio (SUA 339 e SUA 340, scala 1:10.000), alla categoria “elementi areali del paesaggio” riporta semplicemente le diverse destinazioni funzionali (tessuto insediativo, tessuto agricolo, tessuto industriale, verde attrezzato), con un linguaggio in parte decisamente improprio e senza nulla dire nel merito delle diverse caratteristiche paesaggistiche. Viene inoltre riportata la*

dizione “ambiti di paesaggio omogeneo” e come fonte il Pit – Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesistico: non solo è sbagliato il nome del Piano, ma il Piano non contiene ambiti di paesaggio “omogeneo” (bensì Ambiti di paesaggio), né ha in alcuna sua parte legende come quelle qui utilizzate. Si tratta quindi di una vera e propria falsificazione;

- *la questione del fatto che vengano minuziosamente citati i contenuti degli altri piani e non quelli del Piano paesaggistico è ancora più grave in quanto i piani locali non sono stati ancora adeguati al Piano paesaggistico stesso; pertanto la prima operazione necessaria sarebbe stata quella di analizzare alla scala di dettaglio il paesaggio (i paesaggi) interferito dall’opera secondo le modalità dettate alla scala regionale dal Piano (norme e abachi) e locale (ambiti di paesaggio). Di tutto ciò non c’è traccia;*
- *per quanto riguarda il Codice del paesaggio, sono citati soltanto gli articoli relativi ai beni vincolati, e non quelli riferiti al Piano paesaggistico nella sua interezza, come piano sovraordinato rispetto agli altri strumenti” (ib.).*

Quadro di riferimento progettuale (SUA – 0200 e ss.)

SAT, nel quadro di riferimento progettuale, ripropone le medesime argomentazioni contenute nella relazione generale di progetto, a proposito del fatto che il nuovo tracciato del lotto 5B sarebbe stato progettato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera G.R. Toscana 916/2013, nelle delibere degli enti locali oltre che nella delibera CIPE 85/2012.

Sul punto specifico, si rinvia pertanto alle diffuse contestazioni sopra evidenziate a proposito della sostanziale erroneità/falsità di tale affermazione.

Quadro di riferimento ambientale (SUA - 0300 e ss.)

L'Associazione Colli e Laguna ha conferito mandato ai propri consulenti tecnici al fine di sottoporre a valutazione critica gli elaborati dello studio di impatto ambientale depositati da SAT anche avuto riguardo al quadro di riferimento ambientale, con particolare riferimento alle componenti idrogeologia, paesaggio e percezione visiva, zonizzazione acustica.

Sulla componente idrogeologia si rinvia alla relazione dell'Ing. Sorbi, della quale ampi stralci – avuto riguardo al rapporto opera/falda – sono stati già richiamati nei punti che precedono.

Quanto alla componente paesaggio, questa è stata affrontata dal Prof. Baldeschi, alla cui relazione nuovamente si rinvia, il quale, nel ribadire che il Piano paesaggistico non è stato affatto preso in considerazione, per quanto riguarda “*l'analisi della intervisibilità*”, rileva come essa si limiti ad “*un'analisi parziale della sola visibilità, negando di fatto il concetto di territorio quale patrimonio paesaggistico complessivo, la cui qualità è data dalle relazioni multiple fra elementi caratterizzanti il paesaggio, che è alla base del piano paesaggistico stesso*” (ib).

Della componente acustica si è occupato il **Dr. Rossano Mastacchi**, tecnico competente in acustica ambientale con esperienza ventennale in materia, il quale ha sottoposto a puntuale

analisi lo studio di impatto ambientale relativamente alla componente rumore.

Ebbene, anche in questo caso è sorprendente la quantità di contestazioni – tutte sostenute da rigorosa dimostrazione scientifica e supporto normativo – che il Dr. Mastacchi ha sollevato, tutte fondate sull'assoluta inattendibilità/erroneità delle stime eseguite da SAT, con conseguente sottostima dell'impatto sui recettori e insufficienti misure di mitigazione ed insanabile violazione della normativa di settore.

Si rinvia alla relazione del Dr. Mastacchi – i cui contenuti devono ritenersi qui integralmente richiamati, al pari di tutte le altre relazioni tecniche allegate alle osservazioni di Colli e Laguna - per ogni dettaglio.

Valutazione di incidenza (SUA-0700-1)

Il progetto osservato interessa direttamente un parco naturale (Parco Naturale della Maremma) e numerosi siti di interesse comunitario, siti di interesse regionale, zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione (SIC-SIR-ZPS-ZSC), siti inseriti nella Rete ecologica europea denominata “*Natura 2000*”, oltre alla zona umida di Campo Regio, i promontori di Bengodi, Talamonaccio e Ansedonia, Zone di Protezione lungo le rotte di Migrazione (ZPM), Oasi Naturalistiche, Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (ARPA, di cui al PTC della Provincia di Grosseto).

Quanto all'area di diretto interesse ai fini delle presenti osservazioni, vale a dire il territorio orbetellano, come noto questo è caratterizzato

dalla presenza di un'area di straordinaria e riconosciuta importanza ambientale, dove insistono SIR-SIC-ZPS-ZSC.

Nell'area si riscontra, come è ovvio, un ecosistema floro-faunistico di rara importanza ed estremamente delicato; nella laguna di Orbetello è presente inoltre una delle prime e più importanti oasi del WWF (a pochi metri ove si vorrebbe realizzare l'opera in progetto).

Rileva inoltre il fatto che la laguna di Orbetello è inserita nella *Ramsar List* quale zona umida avente funzione ecologica fondamentale, come regolatore dei cicli idrici e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche, da ritenersi per ciò solo risorsa internazionale meritevole di tutela il cui utilizzo deve essere informato ai principi della prudenza e della sostenibilità.

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR n. 448 del 13 marzo 1976 e con il DPR n. 184 dell'11 febbraio 1987; la laguna di Orbetello è una delle quattro zone umide toscane inserite dall'Italia nella Ramsar List, insieme al Lago di Burano, alla Palude della Diaccia Botrona e alla Palude di Bolgheri.

L'inserimento della Laguna di Orbetello nella lista di cui alla Convenzione di Ramsar comporta l'obbligo generale di conservazione e di utilizzazione razionale della zona umida in questione e delle sue risorse, oltre ad alcuni obblighi specifici con riferimento all'istituzione di riserve naturali ed agli obblighi di sorveglianza.

Nella prescrizione n. 50 della delibera con la quale il CIPE, nel dicembre 2008, ha approvato il progetto preliminare, si richiedeva

espressamente di approfondire “*per un opportuno intorno*” ai siti ZPS, SIC, SIR gli “*effetti delle azione di progetto sullo stato delle componenti ambientali in esame*”.

La valutazione di incidenza depositata da SAT in allegato allo studio di impatto ambientale (documento SUA-0700-1) nega ogni effetto negativo su ZPS, SIC e SIR interessati dal tracciato, sul presupposto che questo non coinvolga direttamente le superfici di cui ai Siti Natura 2000, ma si mantenga ai margini di essi.

Ebbene, oltre ed indipendentemente dal fatto che il tracciato non si mantiene ai margini ma in alcuni punti entra all’interno dei siti Natura 2000 (oltre che dell’area del Parco della Maremma), è evidente che la prescrizione 50 della delibera CIPE richiedeva un di più, rispetto alla mera valutazione del coinvolgimento diretto (dal punto di vista territoriale), è cioè la valutazione (come specificato) degli effetti dell’azione di progetto “*per un opportuno intorno*” ai siti Natura 2000 (come peraltro richiesto dall’art. 6 della Direttiva Habitat), ciò che non è stato fatto.

In sede di commento allo studio per la valutazione di incidenza predisposto da SAT, non ci si può inoltre esimere dal sottolineare come anche detto studio – al pari di tutti gli altri elaborati progettuali – risulti intrinsecamente viziato per aver fatto proprio il tautologico assunto (riproposto da SAT ossessivamente) secondo cui il carattere di affiancamento alla ferrovia (e a breve distanza dalla S.S. Aurelia) del progetto in esame comporterebbe una riduzione consistente delle interferenze rispetto a quelle che avrebbe determinato la realizzazione di un nuovo corridoio viario.

L'errore di fondo, a ben vedere, è sempre lo stesso: non è assolutamente vero infatti che l'affiancamento del tracciato dell'autostrada alla Ferrovia determini - come affermato da SAT - una riduzione delle interferenze ed anzi, è vero esattamente il contrario.

L'Associazione Colli e Laguna – così com'è stato fatto per tutti gli altri comparti fin qui esaminati – ha chiesto al **Dr. Carlo Scoccianti** (biologo, docente universitario, progettista e direttore scientifico di numerose oasi e aree protette toscane, autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia, tra l'altro, proprio di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture viarie sulla fauna, oltre che grande conoscitore dell'area di cui si tratta dal punto di vista naturalistico) di sottoporre a valutazione critica lo studio di incidenza depositato da SAT.

Le conclusioni cui è giunto il Dr. Scoccianti sono inequivocabili: lo studio in questione è privo di ogni dignità scientifica, essendo interamente costruito sul già richiamato assunto - del tutto *“inverosimile dal punto di vista ecologico scientifico”* - secondo cui il progetto sarà sostanzialmente privo di interferenze soltanto perché inserito in un fascio infrastrutturale esistente (*cfr.* relazione Dr. Scoccianti allegata alle osservazioni dell'Associazione Colli e Laguna).

Il Dr. Scoccianti spiega per quale motivo tale apodittico assunto sia totalmente fallace con ricchissimi riferimenti bibliografici e con argomentazioni scientifiche inoppugnabili, demolendo letteralmente lo studio di incidenza depositato da SAT e giungendo alla

inequivocabile conclusione che: *“da un lato l’alterazione dell’equilibrio ecosistemico del territorio attraversato, dall’altro il connesso rischio anche sugli utenti della futura infrastruttura si ritengono essere motivi sufficienti affinché tutta l’infrastruttura venga ripensata e riprogettata completamente rispetto alla questione dell’effetto ‘barriera ecologica’” (ib.).*

Il Dr. Scoccianti, in altre parole, non ritiene che il tracciato in questione - così come sviluppato nel progetto depositato da SAT il 1 dicembre 2016 - abbia alcuna possibilità di essere realizzato nella localizzazione prescelta.

Ad ulteriore dimostrazione della scarsa (per non dire nulla) cura con la quale è stato predisposto, oltre ad uno *“scarso grado di approfondimento”* ed una *“carenza anche rispetto alla consultazione delle fonti bibliografiche e/o dei vigenti strumenti di pianificazione del territorio”*, il Dr. Scoccianti rileva inoltre – *ad abundantiam* – una gravissima omissione nello studio di incidenza di SAT, *i.e.* la totale assenza di ogni tipo di valutazione sul sito di interesse regionale (SIR) IT 51°0101 *“Campo Regio” (ib.).*

Infine, il Dr. Scoccianti denuncia:

- la mancata considerazione degli impatti cumulativi – così come richiesto dalla normativa di settore, che ne risulta pertanto insanabilmente violata - con il progetto redatto nel dicembre 2014 dal Commissario Delegato ex L. 228/2012 (Regione Toscana – Settore Difesa del Suolo *‘Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I Stralcio – Progetto definitivo’*) che va a interessare proprio l’area limitrofa al SIR IT51A0101 *‘Campo Regio’*;

- l'omessa considerazione dell'avvenuto riconoscimento dei SIC e delle ZPS coinvolti nell'area di progetto quali *Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*; parimenti omessa è stata la valutazione della coerenza dell'opera con le specifiche *misure di conservazione obbligatorie* per le ZSC di cui alla Del. G.R. 1223/2015;
- l'omessa specifica analisi dei possibili fattori di incidenza negativa rispetto agli habitat e alle specie presenti nelle ZSC;
- l'omessa valutazione delle possibili interazioni negative sulla qualità delle acque della Laguna di Orbetello, la cui fragilità è a tutti nota.

Si rinvia, per ogni dettaglio, alla relazione del Dr. Scoccianti, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.

Analisi costi-benefici (SUA-0800) - studio del traffico (STD-0050)

Al paragrafo 3.3.1. dell'elaborato contenente l'analisi costi-benefici (SUA 0800) è descritta l'analisi dei flussi di traffico, sulla base dei quali sono stati estratti i dati di base che hanno consentito la determinazione del risparmio di tempi (uno dei benefici maggiormente enfatizzati da SAT nell'elaborato in parola).

Con riferimento ai veicoli leggeri, i flussi all'attualità sono stati proiettati agli scenari futuri adottando un tasso di incremento annuo pari al 3% per il periodo 2022-2030 (stesso valore per i veicoli pesanti) e pari all'1% (2% per i veicoli pesanti) per il periodo 2030-

2040 (dal 2040 al 2046, anno di scadenza della concessione, il flusso è stato ritenuto costante sia per i veicoli leggeri che per quelli pesanti).

Trattasi di valutazione priva di ogni fondamento scientifico: come noto, infatti, i dati del traffico risentono di una serie di variabili che rendono estremamente difficile un calcolo statistico.

Certamente, considerato anche il momento di crisi economica che sta attraversando il nostro paese, non vi è alcun indicatore (né SAT specifica da dove ha tratto tale ottimistico dato) che possa fondare la stima dell'incremento del 3% del traffico su base annua per il periodo 2022-2030.

Già in passato SAT ha prodotto dati relativi alla stima dei flussi di traffico attesi sulla A12 che si sono rivelati clamorosamente errati.

La contraddizione risulta oggi ancora più evidente, se si considera che nello stesso studio sul traffico oggi depositato da SAT (elaborato STD-0050) la società incaricata di sviluppare il modello, *Steer Davies Gleave*, afferma nel disclaimer iniziale che, non essendo stato possibile eseguire nuove indagini, lo studio si basa sui modelli sviluppati nel periodo 2009-2010, permangono pertanto *“termini di incertezza per via della scarsità di dati disponibili al momento delle elaborazioni”*; eventi esterni, non considerati nello studio, *“possono produrre scostamenti, anche rilevanti, fra i dati previsti nello studio e quelli reali”*.

Adirittura, a pag. 10 dello studio sul traffico, si afferma espressamente che *“negli anni successivi all'ultimo rilevamento i livelli di traffico nell'area di studio hanno subito un forte calo dovuto alla crisi economica*

[...].”

Ancora a proposito del traffico, rilevano inoltre le sorprendenti incongruenze tra quanto affermato nella sintesi non tecnica (fin dalla pag. 2) e nella relazione generale a proposito dell’aumento del traffico e quanto affermato non solo nello studio del traffico di cui sopra, ma anche nella delibera 14.7.2015 n. 734 della Regione Toscana nella quale, nel recepire il protocollo di intesa del maggio 2015, la Regione richiama la *“necessità avanzata da SAT di un ridimensionamento del progetto approvato dal CIPE per non mettere in crisi il Piano Economico Finanziario in considerazione di una serie di elementi, quali il crollo della domanda di trasporto e le mutate condizioni finanziarie, nonché il venir meno della garanzia di un ipotizzato contributo pubblico per la realizzazione dell’asse autostradale”*.

Come dato vedere, vi è una intrinseca contraddittorietà tra quanto affermato da SAT nella valutazione costi-benefici e gli stessi documenti depositati dalla proponente aventi ad oggetto le stime del traffico.

La questione è stata affrontata nella relazione dell’Ing. La Spada allegata alle osservazioni dell’Associazione Colli e Laguna nella quale, a proposito dello studio del traffico depositato da SAT, si dimostra con dovizia di particolari come, al contrario di quanto affermato dalla proponente, *“non è prevedibile un aumento dei flussi, sia per il perdurare della crisi economica, sia per il previsto inserimento di pedaggi, sia per la modesta diminuzione dei tempi di percorrenza tra lo stato ante e post-operam, soprattutto in considerazione del fatto che il pedaggio verrà realizzato mediante*

sistema aperto, il quale implica l'obbligo di fermarsi ad ogni barriera dislocata lungo il percorso: a velocità libera, con l'attuale tracciato, il percorso Ansedonia - Fonteblanda può essere effettuato in circa 18 minuti (fonte dati google); ipotizzando di effettuare lo stesso percorso ad una velocità costante di 130 km/h si impiegherebbero invece circa 11 minuti, ma inserendo il perditempo dovuto ai tre caselli da attraversare (considerando un perditempo di poco più di un minuto tra sosta al casello e manovra di decelerazione e accelerazione), il tempo di percorrenza autostradale salirebbe a circa 14,5 minuti, con un beneficio di soli 3,5 minuti, a fronte del pagamento di un pedaggio (cfr. relazione Ing. La Spada allegata alle osservazioni dell'Associazione Colli e Laguna).

Da ultimo (certo non per ordine di importanza), giova rilevare una carenza dell'analisi costi benefici – se possibile – ancor più grave rispetto a quanto fin qui segnalato, laddove non considera minimamente (alla voce “costo sociale dell'opera”, a ben vedere neanche riportato): la demolizione di numerosi immobili abitativi (specialmente nel lotto 5B); la distruzione di opere di urbanizzazione con conseguente perdita degli standards urbanistici per l'intera zona produttiva di Campolungo; l'interclusione di numerose abitazioni che si ritroveranno di fatto rinchiusi tra complanari e ferrovia; la creazione di una serie di barriere visive che comprometteranno per sempre il paesaggio; il sovraccarico della viabilità pubblica non soggetta a pedaggiamento, con conseguente difficoltà negli spostamenti locali; la definitiva alterazione morfologica dell'area con compromissione del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; la preclusione dello sviluppo e riassetto urbanistico previsto dagli strumenti di pianificazione; la preclusione di ogni

possibilità di sviluppo per numerose aziende di medie/piccole dimensioni, le quali non raggiungeranno più la minima unità fondiaria richiesta; etc. etc.

Relazione paesaggistica (AUA – 001)

La fascia costiera circostante la Laguna di Orbetello risulta essere una delle zone della Regione Toscana maggiormente sottoposta a vincoli paesaggistici.

Sono ben 5 i decreti ministeriali con i quali sono state dichiarate zone di notevole interesse pubblico le aree in questione (Si tratta di: Pineta della Feniglia (D.M. 22.8.1959), Tombolo della Giannella (D.M. 4.12.1964), l'intero Monte Argentario (D.M: 21.2.1958), il centro urbano di Orbetello (D.M. 6.2.1976); uno di questi (D.M. 14.4.1989), interessa “*il sistema montuoso al limite Est della laguna di Orbetello da località Sette Finestre a Località Parrina*” - vale a dire proprio la zona sovrastante l'area interessata dall'opera *de qua* -, in relazione al quale impone che “*qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona in questione*” deve essere presentato alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione.

SAT ha affrontato il tema nella relazione paesaggistica (AUA – 001), elaborato sottoposto a valutazione critica nella relazione del Prof. Baldeschi allegata alle osservazioni dell'Associazione Colli e Laguna, il quale ha rilevato ancora una volta una sorprendente serie di omissioni, errori di valutazione e macroscopiche inesattezze, oltre alla consueta totale elusione delle prescrizioni del Piano paesaggistico: “*I riferimenti al Piano paesaggistico sono anche in questo*

documento assai pasticciati e non sempre conformi e coerenti. A pag. 39 e seguenti, ad esempio, laddove si citano le “invarianze strutturali del paesaggio” riferite ai “caratteri idrogeomorfologici” “ecosistemici” e ai “morfotipi rurali” (liquidando velocemente e impropriamente i morfotipi insediativi in quanto avrebbero fatto emergere alcune incongruenze del Progetto) vengono riportate varie immagini e stralci descrittivi tratti dal piano, ma nessuna delle indicazioni di carattere normativo, delle quali evidentemente, così come dell’impianto complessivo del piano, non si è assolutamente tenuto conto. E in effetti, nelle schede di valutazione degli impatti, si può leggere - ad esempio a pag. 98 - che le “modificazioni dell’assetto insediativo storico” nel tratto Orbetello Scalo-Ansedonia vengono risolte con “campagna e sondaggi archeologici preventivi”, dimostrando una totale incomprensione relativa agli stessi concetti basilari della pianificazione paesaggistica. Nel tratto a monte è ancora peggio: le “modificazioni all’assetto insediativo storico” vengono rilevate solo con riferimento ai beni vincolati (frintendendo con ciò il significato attribuito dal Codice ai Piani paesaggistici e con i limiti evidenziati ante) e non viene peraltro riportata alcuna scelta progettuale finalizzata a trattare il problema. In tutti i tratti, peraltro, la valutazione degli impatti con riferimento a diverse voci (in particolare “suddivisione”, “frammentazione”, “modificazione dell’assetto percettivo...”, “dei caratteri strutturanti del territorio agricolo”) non tiene assolutamente conto dell’impatto degli svincoli, riportando l’assenza di impatti anche quando questi sono palesi. Rispetto alle carenze dei riferimenti al Piano paesaggistico fin qui richiamate, si ricorda che il Piano paesaggistico regionale comprende fra diversi documenti un apposito elaborato dedicato a ciascun Ambito di paesaggio, in questo caso l’Ambito Bassa Maremma e Ripiani tufacei. Rispetto ai contenuti di valenza esplicitamente normativa dell’elaborato

d'Ambito, nella Relazione paesaggistica vengono riportati soltanto gli obiettivi di sintesi definiti dal piano per l'ambito di paesaggio in questione, ma non le relative direttive, che sono assai più incisive e dettagliate, e nemmeno gli indirizzi per le politiche riferiti a ciascuna invariante strutturale (a questo proposito è scorretta anche la continua citazione del fatto che il Pit avrebbe assunto valenza paesaggistica soltanto a partire dal 2015, dal momento che le salvaguardie del piano adottato sono diventate operative nel luglio 2014). Che si tratti di un pasticciato taglia-incolla è palesemente denunciato dal fatto che a pag.13 della Relazione Paesaggistica si riporta che “La proposta di modifica del PIT del 2014, ad oggi in fase di approvazione...”).

Sull'approvvigionamento degli inerti

Riguardo ai circa 1,9 milioni di mc. di inerti necessari per la realizzazione della massicciata autostradale e delle opere ingegneristiche connesse del lotto 5B, lo studio di impatto ambientale riporta esclusivamente il censimento dei siti di cava (attivi o dismessi) presenti in un areale compatibile con le possibilità di trasporto.

A conferma di quanto precedentemente evidenziato, anche in tema di “approvvigionamento di inerti” è assente, tra le elaborazioni progettuali, il necessario riferimento al contenuto delle direttive di cui alla Disciplina d'uso della scheda ambito di paesaggio n. 20 “*Bassa maremma e ripiani tufacei*” del Piano paesaggistico, relativa ai territori interessati dal progetto autostradale.

Nello specifico, all'obiettivo n. 4 “*salvaguardare e valorizzare i rilievi dell'entroterra e l'alto valore iconografico e naturalistico dei ripiani tufacei,*

reintegrare le relazioni ecosistemiche, morfologiche, funzionali e visuali con le piane costiere” sono correlate 15 direttive di cui la n.4.7 prevede di “migliorare i livelli di sostenibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive [...] anche evitando l’apertura di nuovi siti estrattivi e riqualificando quelli dismessi”.

In manifesta violazione della direttiva testé richiamata SAT, ritenendo evidentemente non necessario valutare gli effetti negativi conseguenti all’approvvigionamento di una così rilevante quantità di inerti, omette ogni motivazione in ordine alle scelte progettuali effettuate rispetto ai contenuti della Disciplina d’uso del Piano paesaggistico, che ne risulta pertanto insanabilmente violato.

Studio archeologico

Con riferimento allo studio archeologico, deve essere contestata l’assoluta illogicità della scelta di SAT nel momento in cui abbandona il tracciato di cui al progetto preliminare per non incorrere nel rischio (meramente ipotetico, trattandosi di territorio “inesplorato”) di interferenze archeologiche, prediligendo un tracciato (come quello di cui oggi si tratta) che interessa un territorio **sicuramente** cosparso di resti archeologici.

A dimostrazione di come SAT non abbia minimamente considerato lo straordinario patrimonio archeologico presente nell’area, arrivando in alcuni casi a progettare il transito di complanari immediatamente a ridosso ovvero addirittura sopra reperti archeologici di grande valore, si consideri il tracciato della complanare in uscita da Orbetello direzione Ansedonia.

Ebbene, la complanare, dopo aver compiuto una curva (di cui peraltro sembra non esserci alcuna necessità dal punto di vista strutturale, ciò che fa pensare che SAT non abbia neanche effettuato sopralluoghi in loco), va a transitare esattamente nel punto in cui sono presenti resti di origine romana e spagnola (tra cui un arco, perfettamente conservato), distruggendo peraltro una parte del tracciato della vecchia aurelia.

E' evidente che tale sito, rilevante dal punto di vista storico-culturale, conterrà in tutto il suo intorno una quantità rilevante di resti archeologici che SAT non ha minimamente considerato.

Per maggiori dettagli (anche fotografici) si rinvia alle relazioni tecniche dell'Ing. La Spada e del Geom. Tellini allegate alle osservazioni dell'Associazione Colli e Laguna.

Mancata rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare ed alle prescrizioni dettate dal CIPE

Nella relazione di sintesi al progetto definitivo, si è visto come SAT giustifichi le proprie scelte progettuali come adottate in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 916/2013 e dalla delibera CIPE 85/2012.

Si è visto sopra come così non è, dal momento che le prescrizioni contenute sia nella delibera 916/2013 che nella delibera 85/2012 sono state manifestamente disattese.

Come noto, già nel 2011 SAT aveva affermato di essere stata costretta a rivedere il tracciato di tutta la tratta toscana del tronco sud in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera con la

quale il CIPE, nel dicembre 2008, aveva approvato il progetto preliminare.

Trattasi di affermazione inveritiera: come ormai noto a tutti, le scelte progettuali di SAT - totalmente difformi, e per certi versi antitetiche, rispetto al preliminare - sono state dettate dalla semplice volontà di ridurre all'osso i costi di realizzazione dell'opera, a seguito dell'azzeramento del valore di subentro.

Così come nel 2011, ancora una volta oggi ci troviamo di fronte al tentativo di SAT di giustificare le proprie scelte richiamando - a sproposito - le delibere del CIPE (in questo caso, la 85/2012) e della Regione Toscana, copertura che tuttavia non può valere dal momento che tutte le prescrizioni provenienti dall'uno e dall'altra sono state manifestamente disattese.

La conseguenza è che il nuovo progetto di variante sul lotto 5B non potrà ricevere approvazione da parte del CIPE, per un duplice ordine di motivi: *i*) lo stesso è contrario alle prescrizioni imposte dal CIPE stesso e dalla Regione Toscana in sede di approvazione del progetto definitivo sugli altri lotti, con le delibere sopra richiamate (85/2012 e 9116/2013); *ii*) il progetto contrasta inoltre chiaramente con le previsioni di cui alla delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare del dicembre 2008.

Non è consentito infatti al proponente in sede di progettazione definitiva di stravolgere, come nel caso di specie, la filosofia progettuale complessiva del preliminare (già sottoposto a valutazione di impatto ambientale, con esito positivo) dando vita ad un progetto completamente nuovo, per di più falsamente

ottemperando alle prescrizioni date dal CIPE sul preliminare medesimo.

Non sarà sufficiente, in un siffatto caso, sottoporre il nuovo progetto a valutazione di impatto ambientale, giacché il progetto contrasta con l'intera filosofia del tracciato di cui il preliminare approvato nel 2008.

Nel caso di specie, peraltro, come abbiamo avuto modo di vedere sopra, lo studio di impatto ambientale predisposto da SAT è carente, contraddittorio, erroneo e pertanto assolutamente inattendibile.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) – opzione zero

L'art. 22 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) prevede che lo studio di impatto ambientale contenga *“una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale”*.

Nel caso di specie le motivazioni che la proponente ha portato a sostegno della propria iniziativa progettuale - con riferimento alla valutazione delle principali alternative prese in esame - appaiono a dir poco tautologiche e apodittiche (la qual cosa risulta ancor più grave, se considerata con riferimento all'incredibile serie di omissioni, incongruenze ed errori di valutazione rilevati nelle presenti osservazioni).

Dal momento che la D.G.R. 916/2013 ha recepito le indicazioni delle precedenti delibere regionali nelle quali erano stati valutati una

serie di tracciati alternativi, affermando di aver rispettato la predetta delibera SAT si libera in un sol colpo dell'onere di cui all'art. 22 D. Lgs. 152/2006.

Senonché, come si è visto, ciò non corrisponde al vero, come dimostrato dalle molteplici perizie a firma di autorevolissimi esperti allegate alle presenti osservazioni (dalle quali emerge una verità diametralmente opposta rispetto a quella rappresentata da SAT, e cioè che per limiti fisici, territoriali, ambientali, urbanistici, paesaggistici, naturalistici e normativi l'unica soluzione praticabile, nel caso di specie, sia proprio quella dell'opzione zero).

Né può la proponente trincerarsi dietro il solito mantra dell'opera di interesse strategico nazionale: la normativa speciale in materia di VIA per le "grandi opere" in nessun modo consente infatti di derogare a quanto previsto dall'art. 22 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera *d*).

La verità è che il procedimento fin qui seguito non individua un unico e completo progetto assoggettato a VIA, non individua la soluzione di minor impatto, e non realizza uno studio neanche sommario delle alternative di tracciato o di altre soluzioni né esamina l'opzione zero.

La VIA oggetto di contestazione, dal punto di vista procedurale, appare manchevole della pur minima e necessaria descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, sotto il profilo dell'impatto ambientale e, soprattutto, per quanto riguarda l'intera tratta.

Tale mancanza non appare di poco conto, traducendosi, al

contrario, in un gravissimo difetto dell'intera istruttoria del procedimento VIA.

Il relativo procedimento, per assolvere alla prioritaria funzione di tutela ambientale, deve consentire la verifica e la valutazione delle varie possibilità progettuali di realizzazione dell'intero intervento, ivi inclusa la c.d. opzione zero, ossia la possibilità di non realizzare l'intervento medesimo, in una visione ampia che tenga conto del rapporto costi-benefici in termini fisici, sociali, economici, paesaggistici ed ambientalistici, di ogni opzione possibile.

Anzi, proprio al fine di rendere più efficace la comprensione e la partecipazione delle istituzioni e dei cittadini, le normative comunitarie prescrivono di partire dall'opzione zero, vale a dire utilizzare lo *status quo* apportandovi le minime ed essenziali correzioni ed aggiornamenti.

Da quanto suesposto va da sé, come logica conseguenza, che se si fosse proceduto a ripetere la VIA sull'intero tracciato si sarebbe imposto anche l'esame della "alternativa zero", ovvero il mantenimento dell'Aurelia, con le opportune modificazioni e messa in sicurezza, lasciandola comunque come strada statale, senza alcuna necessità di privatizzarla e pedaggiarla come autostrada (così come SAT ha già fatto, del resto, con riferimento a tutto il tronco a nord di Grosseto; *cf.* Protocollo di intesa sottoscritto con le amministrazioni nel maggio 2015).

Tuttavia, tale eventualità non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla proponente.

Richiesta di inchiesta pubblica e di convocazione di sintetico contraddittorio con il proponente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., preso atto di tutto quanto sopra emancipato, tenuto conto dei pareri sfavorevoli espressi dalle amministrazioni locali, considerato lo straordinario valore ambientale e paesaggistico dell'area interessata dal progetto e gli interessi sociali coinvolti, si chiede l'indizione di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini e delle associazioni quali quella esponente. In subordine, ex art. 24 co. 8 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si chiede che il proponente venga chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni.

Tutto ciò osservato, preso atto che il progetto definitivo depositato da SAT è manifestamente incompleto, erroneo, carente e contraddittorio e che lo Studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, contraddizioni, profili di violazione di legge e tratti evidenti di illogicità, tutti precisati nelle osservazioni e nelle relazioni allegate, riservata ogni iniziativa giudiziaria nella denegatissima ipotesi di approvazione del progetto medesimo (anche sotto il profilo strettamente risarcitorio) gli esponenti, per il tramite dello scrivente legale,

CHIEDONO:

- a) **a SAT**, cui sono indirizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 co. 2 D. Lgs. 163/2006, di fornire esaustiva risposta a tutte le contestazioni sollevate nelle presenti osservazioni e nelle relazioni allegate e di rinunciare, per l'effetto, all'attuazione della previsione della viabilità che interessa i terreni di cui trattasi, e quindi per detti beni annullare l'avvio del procedimento e/o in ogni caso interrompere il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo, alla localizzazione dell'opera, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità in quanto il progetto medesimo è illegittimo ed insanabilmente viziato per le ragioni illustrate nel presente atto;
- b) al **Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio**, cui le presenti sono indirizzate ai sensi dell'art. 183 co. 4 D. Lgs. 163/2006, tenuto conto ai fini delle valutazioni di propria competenza delle osservazioni giuridiche e delle relazioni tecniche allegate alla presente, considerato che il progetto definitivo è inadempiente alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 916/2013 ed alle delibere presupposte Comune di Orbetello n. 291 del 4 ottobre 2013 e Provincia di Grosseto n. 182 del 1 ottobre 2013, preso atto che lo studio di impatto ambientale predisposto da SAT sul progetto definitivo è gravemente carente, erroneo, contraddittorio e, per ciò solo, illegittimo, provveda a dare notizia dell'inottemperanza testé denunciata in sede di Conferenza dei servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria previa declaratoria di irricevibilità dello Studio di

- impatto ambientale medesimo ed esprima, in ogni caso, il proprio **giudizio negativo** di compatibilità ambientale;
- c) alla **Regione Toscana**, considerato che il progetto definitivo è manifestamente inadempiente rispetto alle prescrizioni di cui alla D.G.R. Toscana n. 916/2013 ed alle delibere presupposte Comune di Orbetello n. 291 del 4 ottobre 2013 e Provincia di Grosseto n. 182 del 1 ottobre 2013, di **negare l'intesa** sulla localizzazione dell'opera;
- d) che, ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia indetta un'**inchiesta pubblica** per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini e delle associazioni. Ai sensi dell'art. 24 co. 8 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora non abbia luogo l'inchiesta testé richiesta, si chiede che il proponente venga chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un **sintetico contraddittorio** con i soggetti che hanno presentato osservazioni.
- e) ai sensi dell'art. 167 co. 2 D. Lgs. 163/2006, attesa l'incompletezza, la contraddittorietà e l'illogicità del progetto definitivo, peraltro carente degli elementi progettuali prescritti, che le amministrazioni competenti dispongano il rinvio del progetto a nuova istruttoria e che il CIPE, valutata la rilevanza delle carenze/errori/omissioni/contraddizioni/ profili di illogicità sopra segnalati, disponga la chiusura della procedura e il rinvio del progetto a SAT.

Riservata ogni ulteriore osservazione alla lettura delle controdeduzioni, si chiede che le presenti osservazioni e le relazioni allegate siano acquisite agli atti del procedimento e si esprime la volontà degli osservanti di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi a venire, senza acquiescenza alcuna agli atti del procedimento.


In allegato:

- relazione tecnica Geom. Andrea Tellini.

Con rinvio esplicito a tutti gli allegati alle osservazioni dell'Associazione Colli e Laguna di Orbetello menzionati in narrativa, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.

Orbetello, lì 28 gennaio 2017

Avv. Michele GRECO



Relazione tecnica

Quella che segue è una relazione tecnica in accompagnamento alle osservazioni redatte dall'avv. Michele Greco per conto della soc. VIVAIO PIANTE IL PITORSINO S. S. SOCIETA' AGRICOLA DI NANNINI GIORGIO E FABRIZIO riguardo il progetto definitivo del lotto 5b Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia tratto Fonteblanda-Ansedonia.


INDICE DOCUMENTO

- 1. Immobili interessati dagli espropri**
- 2. Individuazione espropri**
- 3. Conseguenze degli espropri e dell'opera sulle proprietà**

1. Immobili interessati dagli espropri



Veduta aerea dell'azienda



Individuazione immobili

N. ordine ELENCO DITTE: 251, 252, 257

Proprietà:

Riferimenti catastali: Comune di Orbetello F.94 P.IIe 97, 98, 99, 101, 103¹

Dalle allegate visure risultano:

Fiorucci Rosa, Nannini Fabrizio, Nannini Giorgio, Nannini Paola, Nannini Rosanna, VIVAIO PIANTE IL PITORSINO:

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		FRAZIONAMENTO del 22/12/1993 in atti dal 04/01/1994 (n. 5277.1/1993)		
1	94	97	-	-	FABB RURALE	ha are ca 01 67		Dominicale	Agrario			
Notifica				Partita								
Annotazioni				corte								
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		TIPO MAPPALE del 07/03/1997 in atti dal 07/03/1997 ATTO IN DEROGA (n. 539.1/1997)		
1	94	98	-	-	ENTE URBANO	ha are ca 00 40		Dominicale	Agrario			
Notifica				Partita		1						
Annotazioni				corte								
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
1		94	96	1			A/4	2	6 vani	Totale: 146 m ² Totale escluse aree scoperte** : 145 m ²	Euro 464,81	
Indirizzo				STRADA STATALE 1 AURELIA n. 10 piano: T-1;								
Annotazioni				Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)								
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		FRAZIONAMENTO del 22/12/1993 in atti dal 04/01/1994 (n. 5277.2/1993)		
1	94	99	-	-	ORTO IRRIG U	ha are ca 37 65		Dominicale Euro 105,97 L. 205.193	Agrario Euro 51,53 L. 99.773			
Notifica				Partita								
Annotazioni				vivaio parificato								
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		FRAZIONAMENTO del 22/12/1993 in atti dal 04/01/1994 (n. 5277.2/1993)		
1	94	101	-	-	ORTO IRRIG U	ha are ca 01 40		Dominicale Euro 3,94 L. 7.630	Agrario Euro 1,92 L. 3.710			
Notifica				Partita								
Annotazioni				vivaio parificato								
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		FRAZIONAMENTO del 22/12/1993 in atti dal 04/01/1994 (n. 5277.3/1993)		
1	94	103	-	-	FU D ACCERT	ha are ca 00 10		Dominicale	Agrario			
Notifica				Partita								
Annotazioni				corte								

Come si vede le proprietà constano di terreni e fabbricati tutti afferenti all'attività dell'azienda. Per una descrizione più completa si rimanda alla lettura degli allegati specifici.

1 V. Allegato 1 -estratti catastali



2. Individuazione espropri

Per le proprietà interessate si prevedono occupazioni perenni individuate come: Sede Strada, Serv. Acquedotto interrata, Mitigazione ambientale²

Innanzitutto si segnala una errata rappresentazione delle aree in esproprio.

Negli elaborati di cui all'allegato 2 risultano assenti previsioni di opere di regimazione acque meteoriche ma dalla lettura congiunta della tav.ESC 019 e IDR 107³ si ravvisa l'introduzione di alcune opere di regimazione delle acque meteoriche che interesseranno le proprietà.

Codeste opere non vengono inserite neanche all'interno della tav.STD 411-2⁴ e neanche nelle sezioni stradali da 1175 a 1184⁵.



La zona tra la attuale S.S. n.1 Aurelia e le proprietà

3. Conseguenze degli espropri e dell'opera sulle proprietà

Errata individuazione delle aree in esproprio

Come espresso al punto precedente, l'errore nell'individuazione delle aree in esproprio per l'assenza delle superfici per i canali di raccolta delle acque meteoriche superficiali comporterà un aggravio del danno subito dalle proprietà; occorreranno superfici in esproprio in più per collocare le opere su dette.

2 V. Allegato 2 -estratti ESC 019 piano particellare di esproprio

3 V. allegato 3 -estratto IDR 107

4 V. Allegato 4 -estratto STD 411-2 planimetria e profilo

5 V. Allegato 5 – estratto STD 553 sezioni stradali



Regimazione acque meteoriche

Il problema della regimazione delle acque meteoriche riveste importanza fondamentale per la zona all'interno della quale insistono le proprietà; sono ormai frequenti fenomeni di allagamento della S.S. n.1 Aurelia in prossimità della zona in oggetto (l'ultimo si è verificato nel novembre 2016⁶) dovuti allo scarso, per non dire fortemente inadeguato, dimensionamento delle opere di regimazione esistenti.

Negli elaborati di analisi del rischio idraulico e idrogeologico si fa esplicito riferimento ai corpi ricettori delle acque superficiali e si ravvisa (vedi sempre IDR 107) una grave carenza di progettazione ed una sottovalutazione delle opere progettate ed esistenti. Si fa preciso rimando all'interno dell'elaborato citato riguardo alle opere esistenti di attraversamento del rilevato ferroviario e viene indicato *"da verificare caratteristiche geometriche attraversamento esistente sotto ferrovia e relativa compatibilità idraulica del reticolo di valle"*.


Ciò rappresenta una grave sottovalutazione progettuale ed una grave carenza di istruttoria; gli elaborati rimandano ad una verifica successiva una parte molto importante, per non dire fondamentale, delle opere esistenti di regimazione delle acque superficiali.

Incidenza sulle colture esistenti

Come è intuibile dall'attività svolta dai proprietari (vivaio), dalla foto aerea su riportata e da quella qui sotto, i terreni interessati dal progetto sono funzionali all'attività orto-floro-vivaistica.



6 V. Allegato 6 - Articolo II Tirreno 22 novembre 2016



La maggior parte delle aree in esproprio è occupata dalle colture esistenti, va da sé che la loro sottrazione provocherà un danno ingente all'attività in essere.

Proliferazione viabilità

L'altro aspetto che genera forti perplessità è rappresentato dalla "proliferazione" di tracciati stradali. Nella zona immediatamente prospiciente le proprietà all'oggetto si prevedono, oltre che il tracciato autostradale, due viabilità alternative (complanari) una a monte ed una a valle, entrambe a doppio senso di marcia per un impegno territoriale cospicuo.

L'aspetto della sicurezza dell'accesso carrabile, poi, se ad una prima lettura può sembrare risolto rispetto alla situazione esistente, di fatto non è risolto anzi, se possibile aggravato. Infatti la nuova viabilità dalla quale si avrà accesso alle proprietà sarà a doppio senso di marcia e convoglierà tutto il traffico da e per gli immobili all'oggetto non risolvendo di fatto la pericolosità dell'attuale innesto "a raso" per l'assenza di corsie di accelerazione e decelerazione.

Perdita di valore immobiliare

Altro aspetto da considerare è quello del depauperamento del valore immobiliare dell'abitazione.

E' lapalissiana la considerazione che, rispetto alla situazione attuale, il carico di traffico conseguente alla "proliferazione" di viabilità citata contribuirà ad una svalutazione dei valori immobiliari delle proprietà in quanto fortemente incidenti sugli aspetti intrinseci ed estrinseci degli immobili (rumore, barriere acustiche, salubrità dell'aria etc).

Mitigazioni ambientali

Le mitigazioni ambientali previste risultano totalmente insufficienti allo scopo; per altro non poteva essere altrimenti in quanto non sarà possibile inserire ulteriori fasce in esproprio per il posizionamento di consone mitigazioni ambientali "in linea". Ciò è conseguenza di un posizionamento territoriale dell'infrastruttura sbagliato e non rispettoso delle esistenze.

Pur essendo allegata alle osservazioni giuridiche dell'Avv. Michele Greco, la presente relazione ha comunque valenza di osservazione tecnica separata e distinta rispetto a quella del legale (contenendo rilievi non necessariamente ivi ricompresi) e dovrà pertanto essere controdedotta autonomamente.

Orbetello lì 24/01/2017

Il Tecnico
Geom. Andrea Tellini



ALLEGATO 1





Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 24/01/2017 - Ora: 18.09.51 Fine
Visura n.: T354753 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 24/01/2017

Dati della richiesta	Comune di ORBETELLO (Codice: G088)		
	Provincia di GROSSETO		
Catasto Terreni	Foglio: 94 Particella: 103		

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI		DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	
1	94	103	-	FU DACCERT	00 10		Dominicale Agrario
Notifica				Partita			
Annotazioni							

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FIORUCCI Rosa nata a SAN GIUSTINO il 18/04/1937	FRCRSO37D58H935L*	(1) Proprieta' per 1/9
2	NANNINI Fabrizio nato a ORBETELLO il 03/02/1968	NNNFRZ68B03G088Z*	(1) Proprieta' per 1/9
3	NANNINI Giorgio nato a ORBETELLO il 30/10/1963	NNNNGR63R30G088H*	(1) Proprieta' per 1/9
4	NANNINI Paola nata a ORBETELLO il 17/07/1958	NNNPLA58L57G088X*	(1) Proprieta' per 3/9
5	NANNINI Rosanna nata a ORBETELLO il 02/11/1968	NNNRRN68S42G088Z*	(1) Proprieta' per 3/9
DATI DERIVANTI DA		DIRITTI E ONERI REALI	
RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 22/08/2016 protocollo n. GR0058296 in atti dal 05/10/2016 Registrazione: Sede: RIUNIONE USUFRUTTO CIOCCIO' LINA (n. 6454.1/2016)			

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 24/01/2017

Dati della richiesta	Comune di ORBETELLO (Codice: G088)
Catasto Terreni	Provincia di GROSSETO Foglio: 94 Particella: 101

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz		Reddito	
1	94	101		-	ORTO IRRIG U	01 40		Dominicale Euro 3,94 L. 7.630	Agrario Euro 1,92 L. 3.710	FRAZIONAMENTO del 22/12/1993 in atti dal 04/01/1994 (n. 5277.2/1993)
Notifica				Partita						
Annotazioni		vivaio parificato								

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FIORUCCI Rosa nata a SAN GIUSTINO il 18/04/1937	FRCRSO37D58H935L*	(1) Proprieta' per 1/9
2	NANNINI Fabrizio nato a ORBETELLO il 03/02/1968	NNNFRZ68B03G088Z*	(1) Proprieta' per 1/9
3	NANNINI Giorgio nato a ORBETELLO il 30/10/1963	NNNNGR63R30G088H*	(1) Proprieta' per 1/9
4	NANNINI Paola nata a ORBETELLO il 17/07/1958	NNNPLA58L57G088X*	(1) Proprieta' per 3/9
5	NANNINI Rosanna nata a ORBETELLO il 02/11/1968	NNNRRN68S42G088Z*	(1) Proprieta' per 3/9
DATI DERIVANTI DA		RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 22/08/2016 protocollo n. GR0058296 in atti dal 05/10/2016 Registrazione: Sede: RIUNIONE USUFRUTTO CIOCCIO' LINA (n. 6454.1/2016)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 24/01/2017

Data: 24/01/2017 - Ora: 18.06.46 Fine

Visura n.: T353459 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ORBETELLO (Codice: G088)	
	Provincia di GROSSETO	
Catasto Terreni	Foglio: 94 Particella: 99	

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI		DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz		Dominicale	Reddito
1	94	99	-	ORTO IRRIG U	37 65		Euro 105,97 L. 205.193	Euro 51,53 L. 99.773	FRAZIONAMENTO del 22/12/1993 in atti dal 04/01/1994 (n. 5277.2/1993)
Notifica				Partita					
Annotazioni		vivaio parificato							

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI
1	FIORUCCI Rosa nata a SAN GIUSTINO il 18/04/1937		FRCRSO37D58H935L*		(1) Proprieta` per 2/18
2	NANNINI Fabrizio nato a ORBETELLO il 03/02/1968		NNNFRZ68B03G088Z*		(1) Proprieta` per 5/18
3	NANNINI Giorgio nato a ORBETELLO il 30/10/1963		NNNGRG63R30G088H*		(1) Proprieta` per 5/18
4	VIVAIO PIANTE IL PITORSINO S. SOCIETA` AGRICOLA DI NANNINI GIORGIO E FABRIZIO con sede in ORBETELLO		01149140533*		(1) Proprieta` per 1/3
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/08/2013 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 17/09/2013 Repertorio n.: 40018 Rogante: BALDASSARRI ROBERTO Sede: GROSSETO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 7628.1/2013)			

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 24/01/2017 - Ora: 17.59.26 Fine
Visura n.: T350098 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 24/01/2017

Dati della richiesta	Comune di ORBETELLO (Codice: G088)
Catasto Fabbricati	Provincia di GROSSETO Foglio: 94 Particella: 98

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
1		94	96	1			A/4	2	6 vani	Totale: 146 m ² Totale escluse aree scoperte** : 145 m ²	Euro 464,81	Variazione del 09/11/2015 - Inscrimto in visura dei dati di superficie.
Indirizzo STRADA STATALE 1 AURELIA n. 10 piano: T-1;												
Annotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)												

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FIORUCCI Rosa nata a SAN GIUSTINO il 18/04/1937	FRCRS037D58H935L*	(1) Proprietà per 1/3
2	NANNINI Fabrizio nato a ORBETELLO il 03/02/1968	NNNFRZ68B03G088Z*	(1) Proprietà per 1/3
3	NANNINI Giorgio nato a ORBETELLO il 30/10/1963	NNNGRG63R30G088H*	(1) Proprietà per 1/3
DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 22/03/2002 protocollo n. 161733 in atti dal 18/10/2002 Registrazione: UR Sede: ORBETELLO Volume: 294 n: 45 del 16/09/2002 SUCCESSIONE DI NANNINI ROTILIO (n. 147408.1/2002)			

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 24/01/2017

Data: 24/01/2017 - Ora: 18.05.43 Fine
Visura n.: T353018 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ORBETELLO (Codice: G088)		
	Provincia di GROSSETO		
Catasto Terreni	Foglio: 94 Particella: 98		

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	
1	94	98		-	ENTE URBANO	00 40		Agrario
Notifica					Partita	1		
Annotazioni				corte				

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 24/01/2017 - Ora: 17.56.35 Fine
Visura n.: T348722 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 24/01/2017

Dati della richiesta	Comune di ORBETELLO (Codice: G088)		
	Provincia di GROSSETO		
Catasto Terreni	Foglio: 94 Particella: 97		

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI		DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca		Deduz
1	94	97		-	FABB RURALE	01 67		Agrario
Notifica				Partita				
Annotazioni								

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI
1	FIORUCCI Rosa nata a SAN GIUSTINO il 18/04/1937		FRCSO37D58H935L*		(1) Proprieta' per 1/9
2	NANNINI Fabrizio nato a ORBETELLO il 03/02/1968		NNNFRZ68B03G088Z*		(1) Proprieta' per 1/9
3	NANNINI Giorgio nato a ORBETELLO il 30/10/1963		NNNGRG63R30G088H*		(1) Proprieta' per 1/9
4	NANNINI Paola nata a ORBETELLO il 17/07/1958		NNNPLA58L57G088X*		(1) Proprieta' per 3/9
5	NANNINI Rosanna nata a ORBETELLO il 02/11/1968		NNNRNN68S42G088Z*		(1) Proprieta' per 3/9
DATI DERIVANTI DA		RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 22/08/2016 protocollo n. GR0058296 in atti dal 05/10/2016		Sede: RIUNIONE USUFRUTTO CIOCCIO' LINA (n. 6454.1/2016)	

Unità immobiliari n. 1


Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria




ALLEGATO 2



ESC 019



ALLEGATO 3



DA VERIFICARE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
 ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE SOTTO FERROVIA
 E RELATIVA COMPATIBILITA' IDRAULICA DEL
 RETICOLO DI VALLE

IDR 107



ALLEGATO 4

PROVINCIA : GROSSETO
COMUNE : ORBETELLO


IN24
RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA'
L=797.00 m - B=5.00 m

IN27-MS08
MURO DI SOSTEGNO DX
L=240.00m

CS17-TB77
Nuovo Tombino scotolare
3x(6.00x2.00m) Km 20+151.09

IN27-TB107
Nuovo Tombino scotolare
2x(6.00x2.00m)

F018 - CARR. NORD
B. ACUSTICA INTEGRATA
L=14.1m - H=3m




13-S/P6
PLAZZOLA DI SOSTA E DI SERVIZIO CON P
Km 19+773.00

GROSSETO

ITA 14-D Km 19+812.00

STD 411-2






ALLEGATO 5

SEZIONE N. : 6
 Q.T. PROGETTO : 4.29
 DIST.PROG. : 0+103.45

SEZIONE N. : 1178
 Q.T. PROGETTO : 4.39
 DIST.PROG. : 19+978.73

SEZIONE N. : 156
 Q.T. PROGETTO : 4.00
 DIST.PROG. : 2+406.90

DIST.PREC. : 18.73
 DIST.SUCC. : 21.27



SCALA 1:200

Q.T. REF. -15.000

QUOTE TERRENO	4.20	4.29	4.20	4.27	4.20	4.37	5.57	4.03	3.80	2.27	2.23	3.92	3.88	3.04
DIST.PARZIALI TERRENO	3.13	8.27	1.70	1.79	1.86	1.56	1.40	4.38	4.38	0.99	0.96	4.39	4.39	10.53
QUOTE PROGETTO	4.20	4.29	4.20	4.27	4.37	3.00	4.37	3.75	3.75	3.75	3.75	4.39	4.39	3.91
DIST.PARZIALI PROGETTO	3.50	3.50	3.87	3.87	3.00	3.00	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.64	3.50	3.50



ALLEGATO 6

Il vivaio finisce sott'acqua «Io ho speso 50.000 euro»

Pitorsino: tanto sono costati quattro allagamenti in dieci anni a un imprenditore Domenica è accaduto di nuovo. «Quando costruiranno la Tirrenica sarà peggio»

di Ivana Agostini

22 novembre 2016



0
COMMENTI

0
G+1

0
LinkedIn

0
Pinterest



ORBETELLO. «Una bomba d'acqua non può metterci in ginocchio ogni volta». È l'amara considerazione di **Giorgio Nannini**, un imprenditore orbetellano che domenica mattina ha vissuto momenti di apprensione per la sua attività che si trova a Pitorsino. La zona è stata colpita da un forte nubifragio che riversato sulla sua azienda florovivaistica, e sulle case che si trovano in prossimità della statale Aurelia, una grande quantità d'acqua proveniente dal massiccio calcareo che si trova alle spalle della Statale.

«L'acqua arriva giù con una grande velocità – dice – e porta con sé tutto ciò che trova sulla sua strada». In 10 anni sono state quattro le volte che il vivaio Pitorsino, di Nannini, si è allagato. «Diamo lavoro a 15 operai – spiega l'imprenditore – e con loro ogni volta ci siamo messi a ripulire l'azienda dal fango».

Nannini ha subito, in questi anni, un danno di circa 50.000 euro per tutte le volte che si è trovato il vivaio allagato. Domenica a Pitorsino la situazione era critica, per certi versi drammatica, tanto che è stata chiusa al traffico anche la vicina Aurelia. La polizia stradale di Albinia, Grosseto e Arcidosso ha impedito che potesse accadere il peggio quando la strada si è trasformata in un fiume di fango.

Sono immagini note alla Maremma che riportano la mente al novembre 2012.

«Chi in quegli istanti si trovava a transitare sull'Aurelia era in pericolo di vita – precisa l'imprenditore – Per fortuna non è successo nulla».

Nannini spiega che l'acqua che proviene dalla collina arriva da lui e nelle altre abitazioni vicine a grande velocità. Nel tempo alcune opere di regimazione sono state realizzate dalle aziende agricole limitrofe. Questo ha migliorato la situazione che però rimane sempre preoccupante. «Anas – spiega – mi obbligò a fare una fossa di decantazione prima di farmi aprire l'azienda. Il clima è cambiato – dice – è per noi ci sono sempre gli stessi disagi quando piove con forte intensità. Non si può andare avanti in questo modo».

L'acqua che arriva dal massiccio calcareo corre per arrivare alla laguna. Prima di poter sfociare nello specchio d'acqua, deve però attraversare l'Aurelia, i campi, la ferrovia, la ciclabile. «Il rilevato ferroviario fa da barriera – sostiene – ma quando realizzeranno l'autostrada, sarà peggio».

La spada di Damocle del vivaio e delle altre abitazioni è proprio la Tirrenica. «Questa nuova infrastruttura non agevolerà – dice – il defluire delle acque. Non sappiamo poi a che altezza l'autostrada verrà realizzata: sicuramente non vorranno correre il rischio di vederla allagata. Per noi sarà un disastro. A quel punto – sostiene – io dovrò pensare a cosa fare della mia azienda».

La situazione è drammatica e al momento sembra essere senza uscita. Nannini ha chiesto incontri al sindaco di Orbetello **Andrea Casamenti** per avere ragguagli in merito al tracciato autostradale e non solo. «Farò delle osservazioni al tracciato – conclude – basate su situazioni reali. Qui non si tratta di non volere la Tirrenica perché è brutta. Qui si tratta di considerare una zona e il suo rischio idrogeologico. Non è solo Albinia ad avere questo problema. Anche noi qui siamo a rischio».

22 novembre 2016



Michele Greco

CN = Greco Michele

O = non presente

C = IT

**STUDIO LEGALE
GRECO**

MAGISTRATURE SUPERIORI

Orbetello, 28 gennaio 2017

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DG Salvaguardia Ambientale**
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma
PEC: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le
**SAT – Società Autostrada Tirrenica
n.p. del Direttore Generale
(n.q. responsabile del procedimento)**
Via A. Bergamini, 50
00159 – Roma
PEC: autostradatirrenica@pec.tirrenica.it

Spett.le
**Regione Toscana
in persona del Presidente p.t.**
Piazza Duomo 10
50123 – Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

e, p.c.

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
in persona del Ministro p.t.**
Via Caraci 36
00157 – Roma
PEC: m_inf@pec.mit.gov.it

58015 – Orbetello (GR), via Buonarroti 16
tel. 0564/850078 - fax 0564/868955
e.mail: greco@grecostudiolegaleorbetello.it
webpage: <http://www.grecostudiolegaleorbetello.it>
C.F. GRCMHL71D08E202F
P.IVA 05037660486

**Provincia di Grosseto
in persona del Presidente p.t.**

Piazza Dante 35

58100 – Grosseto

PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it

**Comune di Orbetello
in persona del Sindaco p.t.**

Piazza del Plebiscito, 1

58015 – Orbetello (GR)

PEC: protocollo@pec.comuneorbetello.it

OGGETTO: Autostrada A12 – procedimento di approvazione del progetto definitivo con valutazione di impatto ambientale, formazione dell'intesa Stato-Regione in merito alla localizzazione dell'opera e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 165-166 co. 2, 167 co. 5 e 183 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Osservazioni ex artt. 165, 167 comma 5, 183 comma 4 D. Lgs. n. 163/2006; art. 24 co. 4 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per Rosa Fiorucci, Fabrizio e Giorgio Nannini, Vivaio Piante il Pitorsino

In relazione al procedimento di cui in oggetto, in nome e per conto di **Rosa Fiorucci**, nata a San Giustino il 18.4.1937 (C.F. FRCRSO37D58H935L); **Fabrizio Nannini**, nato a Orbetello il 3.2.1968 (C.F. NNNFRZ68B03G088Z); **Giorgio Nannini**, nato a Orbetello il 30.10.1963 (C.F. NNNGRG63R30G088H); **Vivaio Piante Il Pitorsino S.S. Società Agricola di Nannini Giorgio e Fabrizio** (C.F. 01149140533), con sede in Orbetello loc. Pitorsino, S.S. Aurelia n. 12, in persona degli amministratori Giorgio e Fabrizio Nannini, **i quali sottoscrivono la presente** (Giorgio e Fabrizio sia in proprio che nell'illustrata qualità di amministratori di Vivaio Piante Il Pitorsino S.S. Società Agricola) **facendola proprio in ogni sua parte, ivi compreso il contenuto di tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante**, si inviano *osservazioni* sia sul progetto definitivo (ai fini della localizzazione

dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità), ex artt. 166 co. 2 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che sullo studio di impatto ambientale (ai sensi dell'art. 183 co. 4 D. Lgs. 163/2006).

Le osservazioni allegate sono state predisposte, su incarico degli esponenti, da:

- lo scrivente Avv. Michele Greco per la parte giuridica;
- Geom. Andrea Tellini per la parte tecnica.

Con la precisazione che le relazioni allegate, sia giuridiche che tecniche, sono da intendersi quali osservazioni autonome, ognuna valevole *per se* ed anche in correlazione con l'altra; le contestazioni ivi contenute dovranno essere pertanto oggetto una ad una di distinte controdeduzioni.

Tutto ciò osservato, preso atto che il progetto definitivo depositato da SAT è manifestamente incompleto, erroneo, carente e contraddittorio e che lo Studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, contraddizioni e tratti evidenti di illogicità, tutti precisati nelle osservazioni e nelle relazioni allegate, riservata ogni iniziativa giudiziaria nella denegatissima ipotesi di approvazione del progetto medesimo (anche sotto il profilo strettamente risarcitorio), gli esponenti, per il tramite dello scrivente legale,

CHIEDONO:

- a) **a SAT**, cui sono indirizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 co. 2 D. Lgs. 163/2006, di fornire esaustiva risposta a tutte le contestazioni sollevate nelle osservazioni/relazioni allegate alla presente e di rinunciare, per l'effetto, all'attuazione della previsione della viabilità che interessa i terreni di cui trattasi, e quindi per detti beni annullare l'avvio del procedimento e/o in ogni caso interrompere il procedimento finalizzato all'approvazione del

progetto definitivo, alla localizzazione dell'opera, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità in quanto il progetto medesimo è illegittimo ed insanabilmente viziato per le ragioni illustrate nel presente atto;

- b) al **Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio**, cui le presenti sono indirizzate ai sensi dell'art. 183 co. 4 D. Lgs. 163/2006, tenuto conto ai fini delle valutazioni di propria competenza delle osservazioni giuridiche e delle relazioni tecniche allegate alla presente, considerato che il progetto definitivo è inadempiente alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 916/2013 ed alle delibere presupposte Comune di Orbetello n. 291 del 4 ottobre 2013 e Provincia di Grosseto n. 182 del 1 ottobre 2013, preso atto che lo studio di impatto ambientale predisposto da SAT sul progetto definitivo è gravemente carente, erroneo, contraddittorio e, per ciò solo, illegittimo, provveda a dare notizia dell'inottemperanza testé denunciata in sede di Conferenza dei servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria previa declaratoria di irricevibilità dello Studio di impatto ambientale medesimo ed esprima, in ogni caso, il proprio **giudizio negativo** di compatibilità ambientale;
- c) alla **Regione Toscana**, considerato che il progetto definitivo è inadempiente alle prescrizioni di cui alla D.G.R. Toscana n. 916/2013 ed alle delibere presupposte Comune di Orbetello n. 291 del 4 ottobre 2013 e Provincia di Grosseto n. 182 del 1 ottobre 2013, di **negare l'intesa** sulla localizzazione dell'opera;
- d) che, ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia indetta un'**inchiesta pubblica** per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini e delle associazioni. Ai sensi dell'art. 24 co.

8 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora non abbia luogo l'inchiesta testé richiesta, si chiede che il proponente venga chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un **sintetico contraddittorio** con i soggetti che hanno presentato osservazioni.

- e) ai sensi dell'art. 167 co. 2 D. Lgs. 163/2006, attesa l'incompletezza, la contraddittorietà e l'illogicità del progetto definitivo, peraltro carente degli elementi progettuali prescritti, che le amministrazioni competenti dispongano il rinvio del progetto a nuova istruttoria e che il CIPE, valutata la rilevanza delle carenze/errori/omissioni/contraddizioni/ profili di illogicità sopra segnalati, disponga la chiusura della procedura e il rinvio del progetto a SAT.

Riservata ogni ulteriore osservazione alla lettura delle controdeduzioni, si chiede che le osservazioni/relazioni allegate siano acquisite agli atti del procedimento e si esprime la volontà degli osservanti di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi a venire, senza prestare acquiescenza alcuna agli atti del procedimento.


Si deposita:

- osservazioni Avv. Michele Greco;
- relazione tecnica Geom. A. Tellini.

Con **rinvio esplicito a tutti gli allegati alle osservazioni dell'Associazione Colli e Laguna di Orbetello menzionati in narrativa**, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.

Orbetello, li 28 gennaio 2017

Avv. Michele GRECO



Sottoscrivono il presente atto,
facendolo proprio in ogni sua parte,

Rosa Fiorucci

Fiorucci Rosa

Fabrizio Nannini (in proprio e nella qualità di amministratore di
Vivaio Piante Il Pitorsino di Nannini Giorgio e Fabrizio)

Nannini Fabrizio

Giorgio Nannini (in proprio e nella qualità di amministratore di
Vivaio Piante Il Pitorsino di Nannini Giorgio e Fabrizio)

Nannini Giorgio